

INDICE

GRUPPO ERGO	PAG. 3
POLIZZA "IN EQUILIBRIO"	PAG. 5
DISCIPLINA DEL CONTRATTO E DEFINIZIONI	PAG. 6
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	PAG. 8
REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI	PAG. 21
REGOLAMENTO DEL FONDO ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO	PAG. 27
NOTA INFORMATIVA	PAG. 29
PREMESSA	PAG. 30
A - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ	PAG. 30
B - AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE	PAG. 30
C - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO	PAG. 31
D - INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO	PAG. 46
SCHEMA DI PROGETTO ESEMPLIFICATIVO	
(IN CASO DI INVESTIMENTO NEL FONDO ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO)	PAG. 48
ALLEGATI	PAG. 51
EP 009 - PRIVACY	
EP 015 - COORDINATE BANCARIE	
EPB 767 - RICHIESTA LIQUIDAZIONE POLIZZA	

GRUPPO ERGO

SOLIDITÀ E AFFIDABILITÀ INTERNAZIONALE

ERGO Versicherungsgruppe AG è la holding assicurativa tedesca controllata dal più grande riassicuratore mondiale, Munich Re. Riunisce grandi Compagnie come VICTORIA, Hamburg-Mannheimer, DKV e DAS, costituendo un Gruppo integrato, sia in termini di prodotti sia di base Clienti, al secondo posto nel mercato assicurativo tedesco.

Oltre che in Italia, dove è presente con ERGO Previdenza e ERGO Assicurazioni, la holding opera in altri 21 Paesi.

Con la quotazione in Borsa di ERGO Previdenza nel 1998 e l'attribuzione alla stessa del rating A+, assegnato da FITCH IBCA il 26 agosto 2004, il Gruppo ERGO Italia fa il suo ingresso a Piazza Affari e vede riconosciuta la propria affidabilità finanziaria.

L'attività del Gruppo ERGO è concentrata soprattutto sulla Clientela privata, cui offre un'alta qualità del servizio e una vasta gamma di prodotti orientati alla persona.

IN EQUILIBRIO

DISCIPLINA DEL CONTRATTO E DEFINIZIONI

A) DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Il contratto, oltre che dalle norme legislative in materia, è disciplinato dalle Condizioni di assicurazione depositate presso il notaio Germano Zinni e da quanto previsto nella polizza e nelle eventuali appendici.

B) DEFINIZIONI

Società

ERGO Previdenza S.p.A., Via Pampuri 13, 20141 Milano.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto.

Contraente

Chi stipula il contratto con ERGO Previdenza S.p.A. obbligandosi al pagamento dei relativi premi.

Beneficiari

Coloro ai quali spettano le prestazioni previste dal contratto.

Polizza

Il documento che prova e disciplina il contratto di assicurazione.

Premio

Importo versato dal Contraente alla Società in funzione delle prestazioni previste.

Riscatto totale

Risoluzione anticipata del contratto che dà diritto alla riscossione di un capitale.

Riscatto parziale

Riscossione parziale del valore di riscatto, che comporta una diminuzione delle prestazioni future previste dal contratto.

Fondo interno

Portafoglio di valori mobiliari, espresso in quote di uguale valore e gestito separatamente dagli altri investimenti della Società.

Quote

Ciascuna delle parti di uguale valore in cui ogni fondo interno è suddiviso.

Gestione separata "ERGO Previdenza Nuovo Secolo"

Portafoglio di investimenti cui sono collegate direttamente le rivalutazioni delle prestazioni assicurate e delle riserve matematiche.

Metodo "pro rata temporis"

Metodo utilizzato per calcolare la rivalutazione maturata in una frazione di anno, in proporzione al numero di giorni su 360 in cui ne è maturato il diritto.

Riserva matematica

Importo accantonato dalla Società per far fronte ai propri obblighi contrattuali.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - OGGETTO

A fronte del versamento di un premio unico al momento della sottoscrizione del contratto e di eventuali successivi premi unici aggiuntivi, il presente contratto di assicurazione prevede:

- in caso di decesso dell'Assicurato, la corresponsione ai Beneficiari designati di un capitale calcolato secondo quanto stabilito all'Art. 13;
- in caso di vita dell'Assicurato, la corresponsione al Contraente che eserciti il diritto di riscatto disciplinato all'Art. 20 di un capitale determinato secondo le modalità ivi definite.

Il presente contratto può essere sottoscritto da titolari di conto corrente bancario presso la Banca distributrice.

ART. 2 - FONDI DISPONIBILI

La Società ha istituito e controlla, secondo le modalità previste dal Regolamento dei Fondi, la gestione di un portafoglio di strumenti finanziari suddivisi e diversificati in due fondi interni di tipo unit linked, denominati ERGO Previdenza Attivo e ERGO Previdenza Azionario, ed un fondo a gestione separata denominato ERGO Previdenza Nuovo Secolo.

Ogni fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

I fondi ERGO Previdenza Attivo e ERGO Previdenza Azionario prevedono la suddivisione del patrimonio in quote di uguale valore. Tale valore è determinato settimanalmente e pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 Ore; la Società potrà successivamente pubblicare il valore unitario delle quote su altro quotidiano a tiratura nazionale, dandone comunicazione al Contraente.

Il fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo è un fondo a gestione separata conforme alla norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/03/1987 e successive modifiche e integrazioni e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

ART. 3 - REQUISITI SOGGETTIVI PER LA SOTTOSCRIZIONE

Al momento in cui viene concluso il contratto di assicurazione, il Contraente deve aver raggiunto la maggiore età, mentre l'età dell'Assicurato deve essere compresa tra 18 e 85 anni.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Per durata si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, che coincide con la data di decesso dell'Assicurato, fatti salvi il diritto di recesso di cui all'Art. 7 e il diritto di riscatto di cui all'Art. 20.

ART 5 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DECORRENZA DEGLI EFFETTI

Il contratto è concluso e produce i propri effetti, sempre che la Società non abbia comunicato prima per iscritto la mancata accettazione della proposta, dalle ore zero del giorno di seguito indicato (Data di decorrenza del contratto):

- a) il primo giovedì successivo al giorno in cui il Contraente sottoscrive la proposta, sempre che sia stato effettuato il versamento del premio, se tra tale data ed il primo

- giovedì successivo intercorrono almeno tre giorni lavorativi;
- b) il secondo giovedì successivo al giorno in cui il Contraente sottoscrive la proposta, sempre che sia stato effettuato il versamento del premio, se tra tale data ed il primo giovedì successivo non intercorrono almeno tre giorni lavorativi.

Qualora alla polizza siano collegati uno o più fondi interni tra quelli previsti dal presente contratto, la Data di decorrenza del contratto così come sopra definita coincide con la data di conversione del premio pagato dal Contraente in quote degli stessi fondi interni.

Qualora il giorno di riferimento per la conversione delle quote (ogni giovedì lavorativo in Italia e non festivo per le borse di Milano, Londra, New York, Lussemburgo) non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Nel caso in cui si verifichi il decesso del Contraente o dell'Assicurato prima della conclusione del contratto, la Società rimborserà, rispettivamente agli eredi del Contraente o al Contraente stesso, il premio da questi corrisposto, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione relativa al decesso di cui al successivo Art. 25.

ART. 6 - REVOCA DELLA PROPOSTA

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta fino a quando il contratto non è concluso, mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R., indirizzata a:

ERGO Previdenza S.p.A.

Ufficio Assunzione

Via R. Pampuri 13

20141 Milano

o presentando richiesta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto. In tal caso, la Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca della proposta, rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto, senza trattenuta alcuna, mediante bonifico bancario.

ART. 7 - RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso, mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R., indirizzata a:

ERGO Previdenza S.p.A.

Ufficio Assunzione

Via R. Pampuri 13

20141 Milano

o presentando richiesta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto, allegando alla comunicazione di recesso l'originale di polizza e le eventuali appendici, qualora ne sia già in possesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente, mediante bonifico bancario, la somma dei due seguenti importi:

- somma degli importi ottenuti moltiplicando il numero delle quote detenute in ciascun fondo interno per il loro valore unitario alla data di disinvestimento, e aumentando il risultato delle spese applicate sul premio di cui all'Art. 11, punto a);
- somma dei versamenti effettuati nel fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo.

La Società trattiene da tale somma costi di emissione per un importo pari a 35 €.

Le quote di fondi interni eventualmente possedute vengono disinvestite secondo le modalità e i tempi esposti al successivo Art. 17.

La comunicazione del recesso libera le parti da qualunque obbligo derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui è avvenuta la comunicazione.

ART. 8 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Contestualmente alla proposta di assicurazione, l'Assicurato dovrà sottoscrivere una dichiarazione sul proprio stato di salute. Nel caso di mancata sottoscrizione di tale dichiarazione, il contratto verrà comunque concluso ma il capitale in caso di decesso dell'Assicurato non beneficerà della maggiorazione percentuale di cui al successivo Art. 13.

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva:

- di contestare la validità del contratto, ai sensi dell'Art. 1892 del Codice Civile, quando esiste malafede o colpa grave;
- di recedere dal contratto o, se è già avvenuto il sinistro, di ridurre la somma da pagare, ai sensi dell'Art. 1893 del Codice Civile, quando non esiste malafede o colpa grave.

L'inesatta indicazione dei dati anagrafici dell'Assicurato comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute.

ART. 9 - RISCHIO DI MORTE

L'assicurazione è operante in caso di decesso dell'Assicurato, qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dello stesso, salvo le esclusioni e le limitazioni di cui ai successivi punti A) e B).

A) ESCLUSIONI

È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione (o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento aggiuntivo, relativamente al controvalore delle quote acquisite con quel versamento, in caso di investimento nei fondi ERGO Previdenza Attivo e/o ERGO Previdenza Azionario, o relativamente alla corrispondente parte di capitale assicurato, in caso di investimento nel fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo);
- abuso di alcool e/o uso di sostanze stupefacenti;
- volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche.

In questi casi la Società paga unicamente il valore capitale della prestazione calcolato al momento del decesso, così come definito al successivo Art. 12.

B) CONDIZIONI DI CARENZA

Il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto si conviene che, qualora

il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto, il capitale in caso di decesso, così come previsto all'Art. 13, non verrà corrisposto. In questo caso la Società pagherà unicamente il valore capitale della prestazione calcolato al momento del decesso, così come definito al successivo Art. 12.

La Società non applicherà entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale previsto in caso di decesso, qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite postvaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto al precedente punto A)) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dalla conclusione del contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale in caso di decesso, così come previsto all'Art. 13, non verrà corrisposto; in questo caso la Società pagherà unicamente il valore capitale della prestazione calcolato al momento del decesso, così come definito al successivo Art. 12.

Tali condizioni di carenza saranno applicabili anche nel caso di versamento di premi unici aggiuntivi, relativamente al controvalore delle quote acquisite con ciascun versamento ed a partire dalla data di conversione di ciascun premio unico aggiuntivo in quote, in caso di investimento nei fondi ERGO Previdenza Attivo e/o ERGO Previdenza Azionario, o relativamente alla parte di capitale assicurato derivante da ciascun versamento ed a partire dalla data in cui il premio è stato investito, in caso di investimento nel fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo.

ART. 10 - PREMIO E MODALITÀ DI VERSAMENTO

L'assicurazione è prestata previo versamento da parte del Contraente, all'atto della sottoscrizione della proposta, di un premio unico, comprensivo dei caricamenti, di importo non inferiore a 5.000,00 €; in ogni momento successivo, a condizione che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di decorrenza del contratto e che lo stesso sia in vigore, il Contraente ha la facoltà di effettuare versamenti di premi unici aggiuntivi di importo minimo pari a 2.000,00 €.

All'atto della sottoscrizione della proposta, il Contraente potrà scegliere la parte di premio lordo da destinare ad ogni fondo fra le tre opzioni previste nella seguente tabella:

	% di premio lordo investita nel fondo ERGO Previdenza Attivo	% di premio lordo investita nel fondo ERGO Previdenza Azionario	% di premio lordo investita nel fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo
opzione A	15%	15%	70%
opzione B	25%	25%	50%
opzione C	35%	35%	30%

Il Contraente avrà comunque facoltà di scegliere una diversa ripartizione dell'investimento complessivo fra uno o più fondi previsti dal presente contratto, a condizione che ad ogni fondo prescelto venga destinato un importo pari ad almeno 500 €.

In caso di versamento di premi unici aggiuntivi, il Contraente dovrà specificare la percentuale di premio lordo da destinare ad ogni fondo, a condizione che ad ogni fondo prescelto venga destinato un importo pari ad almeno 500 €.

Il premio unico iniziale e i premi unici aggiuntivi potranno essere versati dal Contraente esclusivamente tramite addebito in conto corrente presso le Agenzie della Banca che colloca il prodotto.

In caso di estinzione del conto corrente presso la suddetta banca, il Contraente che intenda versare premi unici aggiuntivi potrà farlo mediante bonifico bancario: in questo caso il Contraente dovrà richiedere alla Società le coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a:

ERGO Previdenza S.p.A.

Ufficio Gestione Tecnica Portafoglio Vita

Via R. Pampuri 13

20141 Milano

Con le stesse modalità e allo stesso indirizzo di cui sopra il Contraente dovrà dare comunicazione alla Società dell'avvenuto versamento, allegando copia della contabile bancaria. La Società provvede all'investimento dei premi secondo le modalità previste al successivo Art. 17.

ART. 11 - SPESE

a) Spese di emissione ed intermediazione

Le spese di emissione ed intermediazione sono la parte di premio trattenuta dalla Società per far fronte ai costi di acquisizione. Tali spese sono pari al 5% dell'importo versato e verranno prelevate alla corresponsione del premio unico e dagli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati, prima dell'investimento.

b) Spese di trasferimento tra fondi

Per tutta la durata contrattuale, le prime sei operazioni di trasferimento tra fondi (switch) eseguite in uno stesso anno solare sono gratuite; a partire dal settimo switch richiesto in un anno solare, ciascuna operazione sarà gravata da un costo fisso pari a 25,00 €.

Tali spese verranno detratte mediante riduzione dell'importo reinvestito.

Relativamente alle spese di trasferimento tra fondi, la richiesta contestuale di più switch sarà considerata come un'unica operazione.

c) Spese inerenti i fondi interni

I fondi interni in cui vengono investiti i premi prevedono spese che determinano una diminuzione del valore netto degli stessi, e di conseguenza del valore netto della quota.

Tali spese sono dettagliatamente indicate nei regolamenti dei fondi interni, che costituiscono parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

ART. 12 - VALORE CAPITALE DELLA PRESTAZIONE

In ogni istante della vita del contratto il valore capitale della prestazione è definito come somma dei due seguenti importi:

1) controvalore delle quote dei fondi ERGO Previdenza Attivo ed ERGO Previdenza Azionario possedute alla data di calcolo e valorizzate secondo quanto previsto al successi-

vo Art. 17. Il controvalore delle quote è dato dalla somma degli importi ottenuti moltiplicando, per ciascun fondo interno, il valore unitario della quota per il numero di quote del fondo detenute alla data di calcolo.

2) capitale assicurato in vigore derivante dall'investimento nel fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo, rivalutato secondo il metodo "pro rata temporis" fino alla data di calcolo. Il rendimento annuo del fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo adottato per calcolare la rivalutazione "pro rata temporis" è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di calcolo. In ogni istante della vita del contratto il capitale assicurato in vigore è definito come somma dei due seguenti importi:

- somma di tutti i capitali assicurati iniziali derivanti da ogni versamento nel fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo effettuato fino al precedente anniversario di decorrenza del contratto e rivalutati fino a tale anniversario secondo le modalità definite al successivo Art. 14, al netto di eventuali importi riscattati o trasferiti;
 - somma degli eventuali capitali assicurati iniziali derivanti dai versamenti aggiuntivi nel fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo effettuati successivamente al precedente anniversario di decorrenza del contratto, al netto di eventuali importi riscattati o trasferiti.
- Il capitale assicurato iniziale derivante da ogni premio (unico o aggiuntivo) versato nel fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo corrisponde all'importo del premio versato, al netto delle spese di emissione e intermediazione così come definite al precedente Art. 11, punto a).

ART. 13 - PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale il contratto si risolve e la Società corrisponde ai Beneficiari, previa richiesta di liquidazione e consegna della documentazione di cui al successivo Art. 25, un importo pari al valore capitale della prestazione, così come definito al precedente Art. 12, calcolato al momento del decesso.

Qualora sia trascorso il periodo di carenza, e sempre che l'Assicurato abbia sottoscritto la dichiarazione sul proprio stato di salute contenuta nella proposta di assicurazione, tale importo sarà ulteriormente maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso (calcolata in anni interi, trascurando la frazione di anno sino a sei mesi e considerando come anno compiuto la frazione superiore a sei mesi):

- 2%, se l'età dell'Assicurato al momento del decesso è inferiore od uguale a 39 anni;
- 1%, se l'età dell'Assicurato al momento del decesso è superiore a 39 anni ma inferiore o uguale a 64 anni;
- 0,5%, se l'età dell'Assicurato al momento del decesso è superiore a 64 anni.

ART. 14 - CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

(IN CASO DI INVESTIMENTO NEL FONDO ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO)

La presente polizza appartiene a una categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni di seguito indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento del fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

Il rendimento della gestione speciale fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l'anniversario considerato, così come illustrato all'Art. 5 del Regolamento della gestione speciale fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo.

La Società dichiara il rendimento annuo da attribuire alla polizza entro la fine del terzo mese antecedente quello in cui cade l'anniversario della data di decorrenza del contratto. Tale valore si ottiene sottraendo al rendimento annuo della gestione speciale fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo un'aliquota dell'1,3%.

Viene comunque garantito il tasso annuo minimo di rivalutazione del 2%.

B) MODALITÀ DELLA RIVALUTAZIONE

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il contratto verrà rivalutato mediante aumento a totale carico della Società della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento verrà determinato secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A). La rivalutazione del capitale assicurato in vigore derivante dall'investimento nel fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo si ottiene sommando i seguenti due importi:

- la rivalutazione del capitale assicurato in vigore al precedente anniversario di decorrenza, al netto di eventuali importi riscattati o trasferiti;
- la rivalutazione di ogni capitale assicurato iniziale derivante dai versamenti aggiuntivi effettuati successivamente al precedente anniversario di decorrenza del contratto, al netto di eventuali importi riscattati o trasferiti, calcolata per il tempo trascorso dalla data di versamento al giorno della rivalutazione secondo il metodo "pro rata temporis".

Gli aumenti del capitale assicurato verranno annualmente comunicati al Contraente.

ART. 15 - SCELTA DEI FONDI INTERNI

Il Contraente ha la facoltà di scegliere tra i fondi interni gestiti dalla Società e previsti dalle presenti Condizioni di assicurazione, e di diversificare il proprio investimento in uno o più di essi, nel rispetto dei limiti di cui al precedente Art. 10.

Prima di effettuare la scelta tra i fondi interni, leggere attentamente la Nota Informativa ed il Regolamento dei fondi interni per poter valutare la tipologia delle attività finanziarie in cui gli stessi possono investire, con i relativi limiti, per apprezzare i diversi profili di rischio/rendimento e, quindi, scegliere il fondo interno o i fondi interni più rispondenti alle proprie esigenze in rapporto all'orizzonte temporale dell'investimento.

ART. 16 - NUOVI FONDI INTERNI

La Società ha la facoltà di istituire nuovi fondi interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto; dell'istituzione e delle caratteristiche di tali nuovi fondi interni il Contraente verrà tempestivamente informato e vi potrà accedere con operazioni di investimento o di trasferimento delle quote. Ciascun nuovo fondo interno verrà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 17 - OPERAZIONI DI INVESTIMENTO, DISINVESTIMENTO ED ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE

Le operazioni di investimento del premio e di attribuzione delle quote conseguenti al versamento del premio alla sottoscrizione del contratto verranno effettuate alla data di decorrenza del contratto, così come individuata al precedente Art. 5.

Le operazioni di investimento dei premi e di attribuzione delle quote conseguenti al versamento di eventuali premi aggiuntivi (e la relativa decorrenza degli effetti contrattuali) verranno effettuate il primo giovedì successivo alla data del relativo versamento, a condizione che tra queste due date ci siano almeno tre giorni lavorativi. In caso contrario, le operazioni di investimento e di attribuzione delle quote avverranno il secondo giovedì successivo alla data del relativo versamento.

Qualora il versamento aggiuntivo venga eseguito dopo l'estinzione del conto corrente pres-

so la Banca Distributrice, le operazioni di investimento e di attribuzione delle quote verranno effettuate il secondo giovedì successivo alla data di ricezione da parte della Società della comunicazione di corresponsione del premio, corredata di idonea documentazione attestante il pagamento dello stesso.

Il numero delle quote di ciascun fondo interno attribuite al contratto è pari al rapporto tra l'importo del premio versato nel fondo, diminuito delle spese di cui all'Art. 11, punto a) (premio investito), ed il valore unitario della quota relativo al giorno in cui avviene l'investimento e l'attribuzione delle quote, determinato secondo quanto previsto al successivo Art. 18.

Le operazioni di disinvestimento eseguite per il tramite della Banca Distributrice e conseguenti a riscatto, recesso, trasferimento presso un altro fondo (switch) o pagamento del capitale assicurato in caso di decesso verranno effettuate il primo giovedì successivo alla data in cui la richiesta o la denuncia di sinistro saranno pervenute alla Società (corredate ove previsto della documentazione di cui al successivo Art. 25), a condizione che tra queste due date ci siano almeno tre giorni lavorativi. In caso contrario, l'operazione avverrà il secondo giovedì successivo alla data in cui la richiesta o la denuncia di sinistro saranno pervenute alla Società.

Per contro, le medesime operazioni di disinvestimento richieste dal Cliente direttamente alla Società verranno eseguite il secondo giovedì successivo alla data in cui la richiesta o la denuncia di sinistro saranno pervenute alla Società (corredate ove previsto della documentazione di cui al successivo Art. 25).

Nel caso di trasferimento presso un altro fondo, il reinvestimento dell'importo da trasferire verrà effettuato il giovedì successivo a quello di disinvestimento.

Qualora il giorno di riferimento per l'investimento (disinvestimento) e l'attribuzione delle quote coincida con un giorno non lavorativo o con un giorno festivo per le borse di Milano, Londra, New York, Lussemburgo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Qualora, a causa di una sospensione o di una sostanziale limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i fondi interni, la Società si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

ART. 18 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DEI FONDI INTERNI

La Società determina ogni settimana il valore unitario della quota di ciascun fondo interno. Il valore unitario della quota viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del fondo interno per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento per la conversione delle quote, ovvero ogni giovedì lavorativo in Italia e non festivo per le borse di Milano, Londra, New York, Lussemburgo, e troncando il risultato alla terza cifra decimale. Qualora il giorno di riferimento per la conversione delle quote non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il valore unitario della quota è pubblicato ogni giorno su Il Sole 24 Ore con indicazione della relativa data di riferimento. La Società potrà successivamente pubblicare il valore unitario delle quote su altro quotidiano a tiratura nazionale, dandone comunicazione al Contraente. Il valore unitario della quota è al netto di qualsiasi onere a carico del fondo interno.

ART. 19 - TRASFERIMENTO TRA FONDI (SWITCH)

Trascorso tre mesi dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di trasferire tutto o parte del valore capitale della prestazione (definito al precedente Art. 12) da uno o più fondi previsti dal presente contratto verso uno o più degli altri fondi, inviando richiesta scritta alla Società mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a:

ERGO Previdenza S.p.A.

Ufficio Gestione Tecnica Portafoglio Vita
Via R. Pampuri 13
20141 Milano

o presentando richiesta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto.

Tale facoltà può essere esercitata a condizione che:

- a) l'importo complessivamente trasferito sia almeno pari a 2.000 €, con un minimo di 1.000 € per ogni fondo da cui si chiedi il trasferimento e un minimo di 500 € per ogni fondo in cui si intenda reinvestire;
- b) l'importo residuo in ogni fondo di provenienza sia almeno pari a 500 €.

In alternativa, è possibile richiedere il trasferimento dell'intero importo investito in un fondo verso uno o più degli altri fondi previsti dal presente contratto, purchè ad ogni fondo prescelto venga destinato un importo pari ad almeno 500 €.

Per tutta la durata contrattuale, le prime sei operazioni di trasferimento eseguite in uno stesso anno solare sono gratuite; a partire dal settimo switch richiesto in un anno solare, ciascuna operazione sarà gravata da un costo fisso pari a 25,00 €. Tali spese verranno detratte mediante riduzione dell'importo reinvestito.

ART. 20 - DIRITTO DI RISCATTO

Trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, e purchè l'Assicurato sia in vita, il Contraente ha facoltà di richiedere la liquidazione totale o parziale del valore di riscatto, inoltrando la richiesta alla Società mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a:

ERGO Previdenza S.p.A.

Ufficio Gestione Tecnica Portafoglio Vita
Via R. Pampuri 13
20141 Milano

o presentando richiesta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto.

In caso di riscatto parziale, unitamente alla richiesta di riscatto, il Contraente dovrà necessariamente precisare da quanti e quali fondi intenda richiedere il disinvestimento degli importi da riscattare; in caso di riscatto parziale dai fondi interni ERGO Previdenza Attivo e/o ERGO Previdenza Azionario, il Contraente dovrà indicare il numero di quote da riscattare da ciascun fondo interno.

In caso di disinvestimento dai fondi interni ERGO Previdenza Attivo e/o ERGO Previdenza Azionario, il controvalore delle quote da riscattare da ciascun fondo interno deve essere almeno pari a 1.000,00 €; in caso di disinvestimento dal fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo, il riscatto può essere esercitato per importi non inferiori a 1.000,00 €.

La facoltà di riscatto parziale potrà essere esercitata solo alle seguenti condizioni:

1. in caso di disinvestimento dai fondi interni ERGO Previdenza Attivo e/o ERGO Previdenza Azionario, la differenza tra il controvalore delle quote detenute alla data della richiesta di riscatto e il controvalore delle quote da riscattare, calcolato sulla base

- dell'ultimo valore unitario di quota noto a tale momento, dovrà risultare, per ogni fondo interno oggetto di richiesta di riscatto, superiore o uguale a 500,00 €;
2. in caso di disinvestimento dal fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo, il capitale assicurato residuo dovrà risultare superiore o uguale a 500,00 €;
 3. la somma del controvalore delle quote residue detenute nei fondi ERGO Previdenza Attivo e/o ERGO Previdenza Azionario e del capitale assicurato residuo derivante dall'investimento nel fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo dovrà risultare superiore o uguale a 2.000,00 €.

L'effettuazione del riscatto parziale dai fondi interni ERGO Previdenza Attivo e/o ERGO Previdenza Azionario comporta una riduzione del numero di quote detenute, il contratto rimane quindi in vigore per il numero di quote residue; in caso di riscatto parziale dal fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo il contratto rimane in vigore e il capitale assicurato residuo verrà annualmente rivalutato come indicato al precedente Art. 14.

Il valore di riscatto è pari al valore capitale della prestazione, definito al precedente Art. 12, calcolato alla data della richiesta di riscatto, moltiplicato per una percentuale funzione del tempo trascorso dalla decorrenza del contratto alla data della richiesta di riscatto, così come definita nella seguente tabella:

Numero di anni interi intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di disinvestimento per riscatto	Percentuale da applicare al valore capitale della prestazione per ottenere il valore di riscatto
1	99,5%
2 o più	100,0%

L'esercizio della facoltà di riscatto totale comporta l'estinzione del contratto.

ART. 21 - COMUNICAZIONI

Ai Contraenti che abbiano investito nei fondi interni ERGO Previdenza Attivo e/o ERGO Previdenza Azionario, per ciascun fondo interno collegato alla polizza, la Società provvederà ad inviare annualmente un estratto conto contenente le seguenti informazioni: indicazione del numero di quote assegnate e del relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento, dettaglio delle operazioni di investimento e disinvestimento con evidenza del numero e controvalore delle quote movimentate nel periodo, indicazione del numero di quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento. Per ogni fondo interno, il valore unitario della quota è pubblicato ogni giorno su Il Sole 24 Ore con indicazione della relativa data di riferimento; la Società potrà successivamente pubblicare il valore unitario delle quote su altro quotidiano a tiratura nazionale, dandone comunicazione al Contraente. Per ogni fondo interno, il valore unitario della quota è inoltre reso disponibile con cadenza settimanale sul sito internet della Società alla pagina www.ergoitalia.it. Ai Contraenti che abbiano investito nel fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo, la Società comunicherà annualmente il livello progressivamente raggiunto dal capitale assicurato per effetto della rivalutazione del contratto, oppure la corrispondente misura di aumento.

ART. 22 - PRESTITI

In relazione al presente contratto non sono concedibili prestiti.

ART. 23 - CESSIONE - PEGNO - VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vin-

colare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, eventuali liquidazioni per recesso e riscatto (totale o parziale) necessiteranno l'assenso scritto del titolare del pegno o vincolo.

ART. 24 - BENEFICIARI

Il Contraente all'atto della sottoscrizione della proposta designa i Beneficiari della prestazione e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento.

La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:

1. il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
2. si sia verificata la morte del Contraente;
3. verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi le operazioni di riscatto, recesso, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

ART. 25 - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Per la liquidazione di tutte le prestazioni dovranno essere preventivamente consegnati alla Società i seguenti documenti:

In caso di revoca o recesso:

- originale di polizza ed eventuali appendici, qualora il Contraente ne sia già in possesso, comunicando il numero della proposta di assicurazione o numero di polizza cui la richiesta si riferisce se già attribuito;
- dati anagrafici completi del Contraente e dell'Assicurato;
- coordinate bancarie IBAN (sigla paese, CIN Europa, CIN Italia, ABI, CAB, numero c/c) per le operazioni di accredito, compilando l'allegato modello EP 015.

In caso di riscatto (totale o parziale):

- richiesta sottoscritta dal Contraente;
- originale di polizza ed eventuali appendici (solo in caso di riscatto totale);
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, ovvero autocertificazione;
- fotocopia fronte/retro di documento di riconoscimento valido e fotocopia del codice fiscale del Contraente;
- coordinate bancarie IBAN (sigla paese, CIN Europa, CIN Italia, ABI, CAB, numero c/c) per le operazioni di accredito, compilando l'allegato modello EP 015;
- allegato modello EPB 767 debitamente compilato.

In caso di decesso:

- consenso all'utilizzo dei dati personali rilasciato da ciascun Beneficiario (Legge Privacy) compilando l'allegato modello EP 009;
- originale di polizza ed eventuali appendici;
- fotocopia fronte/retro di documento di riconoscimento valido e fotocopia del codice fiscale di ogni Beneficiario;

- coordinate bancarie IBAN (sigla paese, CIN Europa, CIN Italia, ABI, CAB, numero c/c) di ogni Beneficiario per le operazioni di accredito, compilando l'allegato modello EP 015;
- certificato di morte dell'Assicurato;
- relazione medica sulle cause del decesso;
- cartella clinica attestante la data di insorgenza della patologia che ha causato il decesso, ovvero, in caso di morte violenta, copia del referto autoptico e verbale dell'Autorità Giudiziaria che ha rilevato la dinamica del sinistro;
- qualora l'Assicurato coincida con il Contraente, atto di notorietà che indichi i nominativi degli eredi legittimi qualora questi siano i Beneficiari della polizza e attesti la non esistenza di testamento; oppure copia autentica del testamento, se esistente, con atto di notorietà attestante che il testamento è l'ultimo fatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni;
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'Esercente la potestà parentale o il Tutore a riscuotere la prestazione in caso di Beneficiario minorenni o incapace, indicando anche le modalità di reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo;
- allegato modello EPB 767 debitamente compilato.

La Società si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario in relazione a specifiche esigenze di istruttoria o in conformità a nuove disposizioni di legge.

La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa, da inviarsi mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a:

ERGO Previdenza S.p.A.
Ufficio Gestione Tecnica Portafoglio Vita
Via R. Pampuri 13
20141 Milano

o presentando richiesta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. Per la liquidazione di ogni somma assicurata dovuta la Società utilizza come unica modalità di pagamento il bonifico bancario.

ART. 26 - SMARRIMENTO DELL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO DI POLIZZA

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale del documento di polizza, gli aventi diritto devono darne comunicazione alla Società, a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata a:

ERGO Previdenza S.p.A.
Ufficio Gestione Tecnica Portafoglio Vita
Via R. Pampuri 13
20141 Milano

o presentando richiesta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto. La Società provvederà al rilascio di un duplicato il cui costo è a carico degli aventi diritto.

ART. 27 - TASSE ED IMPOSTE

Eventuali tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.

ART. 28 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, del Beneficiario o degli aventi diritto.

ART. 29 - PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di un anno che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.

ART. 30 - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto si applica la legge italiana.

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI

La Società gestisce due fondi interni espressi in Euro e denominati:

- Fondo ERGO Previdenza Attivo
- Fondo ERGO Previdenza Azionario

È prevista la possibilità di fusione con altri fondi interni della Società. La fusione potrà avvenire soltanto tra fondi interni aventi caratteristiche simili. La Società comunicherà al Contraente le cause della fusione, le modalità operative di realizzazione e gli effetti per l'Assicurato.

ART. 2 - OBIETTIVI, CARATTERISTICHE E CRITERI DI INVESTIMENTO DEI FONDI INTERNI

Ciascun fondo interno presenta criteri di investimento diversi per composizione e per finalità:

FONDO ERGO PREVIDENZA ATTIVO

L'investimento tende a perseguire significative possibilità di crescita del patrimonio mediante una struttura di portafoglio adeguata ad un orizzonte temporale di lungo periodo, nell'ambito di un profilo di diversificazione globale per aree geografiche (principalmente Europa e Stati Uniti d'America), settori (in base alle prospettive di crescita) e categorie di emittenti (emittenti primari, scelti tra quelli che offrano le maggiori garanzie di solidità).

Gli investimenti possono essere realizzati sia direttamente in strumenti di debito o di capitale, sia tramite OICR.

Le attività conferite a fronte dei versamenti su polizze Unit Linked poste a copertura delle relative riserve matematiche saranno investite conformemente a quanto previsto dal d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174, dal provvedimento ISVAP n. 297/96, così come modificato dal provvedimento n. 981G/98, e dalla circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 e successive eventuali modifiche.

La gestione del fondo e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Società che vi provvede nell'interesse dei Contraenti. La Società, nell'ottica di una più efficiente gestione del fondo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, che siano intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, deleghe gestionali che richiedano specifiche professionalità, non limitando in alcun modo la propria responsabilità e il costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

È prevista la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo di cui fanno parte la Società o le società partecipanti al capitale sociale della Società stessa.

Gli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) possono investire in:

- azioni dell'area EMU e/o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sui mercati dei capitali e/o warrant dell'area EMU;
- titoli di debito con qualunque durata finanziaria, emessi o garantiti da Stati appartenenti all'area EMU e/o emessi da Enti Internazionali di carattere pubblico appartenenti all'area EMU;
- titoli di debito, limitatamente ad una parte residuale, emessi da altri emittenti dell'area EMU con rating minimo BBB "investment grade" (Moody's e Standard & Poors);
- titoli di debito emessi da Enti Internazionali di carattere pubblico e/o emessi o garantiti

- da Stati appartenenti all'OCSE, comunque emessi con valuta denominata in Euro;
- titoli di debito, limitatamente ad una parte residuale, emessi da altri emittenti di Stati appartenenti all'OCSE, comunque emessi con valuta denominata in Euro.

La Società si riserva la facoltà, in relazione all'andamento dei mercati finanziari e salvaguardando gli interessi dei Contraenti, di modificare le attività finanziarie sopra indicate, nonché di sostituire il gestore degli OICR oggetto di investimento.

Coerentemente con il profilo di rischio del fondo, e ai fini di copertura degli investimenti effettuati, è prevista la possibilità di impiegare strumenti finanziari derivati.

Il fondo può investire in strumenti finanziari sia di natura azionaria sia obbligazionaria, senza alcun vincolo predeterminato (l'esposizione al rischio azionario può variare da un minimo dello 0% ad un massimo del 100% del valore complessivo del fondo).

La valuta di denominazione del fondo è l'Euro.

Il controvalore complessivo delle attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro, può essere pari al 100% del valore complessivo del fondo; per la parte del fondo costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

La volatilità media annua attesa della quota ritenuta accettabile è pari al 12% (livello di rischio di tipo medio-alto calcolato ipotizzando che i livelli attesi di volatilità siano in linea con quelli storici, con una allocazione ipotetica bilanciata tra fondi azionari e obbligazionari principalmente del mercato americano ed europeo e in parte minore fondi monetari, escludendo fondi asiatici e delle economie emergenti) ed è ottenuta sulla base della serie storica e dei parametri oggettivi solitamente utilizzati per questo tipo di stime.

Le strategie di investimento saranno delineate dalla Società, la quale dovrà individuare le attività oggetto di investimento del patrimonio del fondo, in conformità agli obiettivi ed al profilo di rischio del fondo stesso ed in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni.

Gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui dividendi o sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel fondo concorrono ad incrementare il valore del fondo a partire dalla data in cui sono maturati.

L'incremento del valore delle quote del fondo viene reinvestito nel fondo stesso.

FONDO ERGO PREVIDENZA AZIONARIO

L'investimento tende a perseguire significative possibilità di crescita del patrimonio mediante una struttura di portafoglio adeguata ad un orizzonte temporale di lungo periodo, nell'ambito di un profilo di diversificazione globale per aree geografiche (principalmente Europa e Stati Uniti d'America), settori (in base alle prospettive di crescita) e categorie di emittenti (emittenti primari, scelti tra quelli che offrano le maggiori garanzie di solidità).

Gli investimenti possono essere realizzati sia direttamente in strumenti di debito o di capitale, sia tramite OICR.

Le attività conferite a fronte dei versamenti su polizze Unit Linked poste a copertura delle relative riserve matematiche saranno investite conformemente a quanto previsto dal d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174, dal provvedimento ISVAP n. 297/96, così come modificato dal provvedimento n. 981G/98, e dalla circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 e successive eventuali modifiche.

La gestione del fondo e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Società che vi provvede nell'interesse dei Contraenti. La Società, nell'ottica di una più efficiente gestione del fondo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, che siano intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, deleghe gestionali che richiedano specifi-

che professionalità, non limitando in alcun modo la propria responsabilità e il costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

È prevista la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo di cui fanno parte la Società o le società partecipanti al capitale sociale della Società stessa.

Gli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) possono investire in:

- azioni dell'area EMU e/o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sui mercati dei capitali e/o warrant dell'area EMU;
- titoli di debito con qualunque durata finanziaria, emessi o garantiti da Stati appartenenti all'area EMU e/o emessi da Enti Internazionali di carattere pubblico appartenenti all'area EMU;
- titoli di debito, limitatamente ad una parte residuale, emessi da altri emittenti dell'area EMU con rating minimo BBB "investment grade" (Moody's e Standard & Poors);
- titoli di debito emessi da Enti Internazionali di carattere pubblico e/o emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE, comunque emessi con valuta denominata in Euro;
- titoli di debito, limitatamente ad una parte residuale, emessi da altri emittenti di Stati appartenenti all'OCSE, comunque emessi con valuta denominata in Euro.

La Società si riserva la facoltà, in relazione all'andamento dei mercati finanziari e salvaguardando gli interessi dei Contraenti, di modificare le attività finanziarie sopra indicate, nonché di sostituire il gestore degli OICR oggetto di investimento.

Coerentemente con il profilo di rischio del fondo, e ai fini di copertura degli investimenti effettuati, è prevista la possibilità di impiegare strumenti finanziari derivati.

Il controvalore complessivo delle attività di natura azionaria può essere pari al massimo al 100% del valore complessivo del fondo e non potrà mai essere inferiore al 60% di tale valore.

La valuta di denominazione del fondo è l'Euro.

Il controvalore complessivo delle attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro, può essere pari al 100% del valore complessivo del fondo; per la parte del fondo costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

La volatilità media annua attesa della quota ritenuta accettabile è pari al 15% (livello di rischio di tipo alto, calcolato ipotizzando che i livelli attesi di volatilità siano in linea con quelli storici di fondi azionari principalmente del mercato americano ed europeo delle maggiori capitalizzazioni, escludendo fondi asiatici e dei settori delle nuove tecnologie e delle minori capitalizzazioni) ed è ottenuta sulla base della serie storica e dei parametri oggettivi solitamente utilizzati per questo tipo di stime.

Le strategie di investimento saranno delineate dalla Società, la quale dovrà individuare le attività oggetto di investimento del patrimonio del fondo, in conformità agli obiettivi ed al profilo di rischio del fondo stesso ed in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni.

Gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui dividendi o sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel fondo concorrono ad incrementare il valore del fondo a partire dalla data in cui sono maturati.

L'incremento del valore delle quote del fondo viene reinvestito nel fondo stesso.

ART. 3 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO INTERNO

Il valore complessivo netto del fondo interno è la risultante della valorizzazione delle attivi-

tà del fondo stesso al netto delle eventuali passività e delle spese inerenti ai fondi interni di cui al successivo Art. 5.

La Società calcola settimanalmente il valore complessivo netto del fondo interno conformemente ai seguenti criteri:

- il valore si riferisce sempre al giorno di riferimento per la conversione delle quote, ovvero ogni giovedì lavorativo in Italia e non festivo per le borse di Milano, Londra, New York, Lussemburgo (qualora il giorno di riferimento per la conversione delle quote non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo);
- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in strumenti finanziari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati.

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del fondo interno saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del fondo interno sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola;
- l'immissione e il prelievo delle quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale rilevato il giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- le quote di un OICR presente nel fondo interno vengono valorizzate sulla base dell'ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della quota del fondo;
- per i valori mobiliari con valorizzazioni ufficiali disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l'ultimo valore disponibile;
- la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il giorno di riferimento del calcolo;
- il numerario è computato al nominale;
- gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui dividendi o sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel fondo interno concorrono ad incrementare il valore del fondo a partire dalla data in cui sono maturati.

ART. 4 - VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

Il valore unitario della quota viene calcolato ogni settimana dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, di cui al precedente Art. 3, per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento per la conversione delle quote, ovvero ogni giovedì lavorativo in Italia e non festivo per le borse di Milano, Londra, New York, Lussemburgo, e troncando il risultato alla terza cifra decimale. Qualora il giorno di riferimento per la conversione delle quote non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il valore unitario della quota è al netto di qualsiasi onere a carico del fondo interno.

Il valore unitario della quota è pubblicato ogni giorno su Il Sole 24 Ore con indicazione

della relativa data di riferimento; è inoltre reso disponibile con cadenza settimanale sul sito internet della Società alla pagina www.ergoitalia.it.

ART. 5 - SPESE INERENTI AI FONDI INTERNI

I fondi interni in cui vengono investiti i premi prevedono spese che determinano una diminuzione del valore netto degli stessi, e di conseguenza del valore netto della quota, quali:

- a) commissioni di gestione applicate dalla Società, diverse per ciascun fondo interno, e pari ad una percentuale del valore complessivo del fondo, come di seguito indicato:
 - 1,30% su base annua per il Fondo ERGO Previdenza Attivo;
 - 1,45% su base annua per il Fondo ERGO Previdenza Azionario.
- b) non sono previste commissioni per la garanzia di prestazione minima applicate dalla Società;
- c) non sono previste commissioni di overperformance applicate dalla Società;
- d) oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo interno ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- e) spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo interno, di pubblicazione del valore delle quote, nonché spese sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo interno;
- f) commissioni di gestione annue applicate dalle S.G.R. variabili in funzione della diversa tipologia di OICR in cui investono i fondi interni, nella misura massima qui sotto riportata:

OICR	Commissione di gestione massima
Monetari	1,30%
Obbligazionari	1,75%
Bilanciati	2,00%
Azionari	2,00%
Flessibili	2,00%

Possono inoltre essere previste commissioni di incentivo (overperformance) relativamente agli OICR in cui investono i fondi interni, calcolate qualora l'incremento percentuale del valore della quota dell'OICR sia superiore alla variazione di un parametro predefinito (benchmark di riferimento). Le commissioni di gestione annue e di incentivo - applicate sul patrimonio netto dell'OICR - non sono individuabili né quantificabili a priori a causa della numerosità, varietà e variabilità degli investimenti in quote di OICR. Nel caso di retrocessione di tali commissioni a favore della Società, esse non saranno riconosciute al fondo interno.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Società potrà rivedere il costo massimo, previa comunicazione al Contraente e fatto salvo il diritto di quest'ultimo di recedere dal contratto senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione.

Le predette commissioni vengono imputate al fondo interno, attraverso una diminuzione del suo valore netto, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della quota di cui al precedente Art. 4.

ART. 6 - REVISIONE CONTABILE DEL FONDO INTERNO

Ogni fondo è oggetto di revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'Articolo 161 del D. Lgs. 24.02.1998 n° 58 che dovrà esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti nel presente Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione

delle attività del fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del fondo alla fine di ogni esercizio.

ART. 7 - MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

La Società si riserva di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.

Tali modifiche verranno trasmesse all'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazione private e di interesse collettivo), con evidenza degli effetti sul Contraente, e comunicate al Contraente stesso. È fatto, comunque, salvo il diritto di recesso del Contraente ai sensi e per gli effetti dell'Art. 7 delle Condizioni di assicurazione.

REGOLAMENTO DEL FONDO ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO

ART. 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome Fondo "ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO".

ART. 2

Nel Fondo "ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO" confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono l'apposita Clausola di Rivalutazione, per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.

La gestione Fondo "ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare N. 71 del 26/03/1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

A norma dell'Art. 29 comma 1 del D. Lgs. 174 del 17 marzo 1995, la Società potrà investire fino al 10% degli attivi a copertura delle riserve tecniche in azioni e altri valori negoziabili equiparabili ad azioni, buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di una stessa impresa, sempre che il valore dell'investimento non superi il 20% del capitale sociale della società emittente.

L'alimento del Fondo avverrà con periodicità mensile, in corrispondenza del giorno 15 del mese di calendario.

ART. 3

La gestione del Fondo "ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, N. 58, la quale attesta la corrispondenza del Fondo al presente regolamento.

In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento annuo del Fondo descritto al successivo Art. 4 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

ART. 4

Il rendimento annuo del Fondo "ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO", per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell'esercizio al valore medio del Fondo stesso mensilmente rilevato ed acquisito.

Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo, determinata in base al costo.

La consistenza media annua di ogni altra attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

ART. 5

All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio della gestione Fondo "ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO", realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, rapportando il risultato finanziario della stessa al valore medio degli investimenti della gestione Fondo "ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO".

ART. 6

Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza del Fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Società.

ART. 7

La Società si riserva di apportare al precedente Art. 6 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

IN EQUILIBRIO

NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per sottoscrivere l'assicurazione prescelta, con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

L'informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP, sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e operazioni di capitalizzazione, recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, N. 174.

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

A

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

ERGO Previdenza S.p.A., che ha Sede Legale e Direzione Generale in Italia, a Milano in via R. Pampuri 13, è una Società di assicurazioni sulla vita, quotata alla Borsa Italiana S.p.A., controllata tramite ERGO Italia S.p.A. da ERGO Versicherungsgruppe A.G.

ERGO Previdenza S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 6/4/1992 (G.U. 10/4/1992 N. 85).

Codice Fiscale e N. di iscrizione al Registro Imprese di Milano 03735041000, Partita IVA N. 10637370155.

B

AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

La presente Nota Informativa illustra al Contraente le caratteristiche ed i profili di rischio connessi all'assicurazione prescelta.

1. Qualora il Contraente abbia investito, anche solo parzialmente, uno o più dei premi corrisposti nei fondi interni ERGO Previdenza Attivo e/o ERGO Previdenza Azionario, le prestazioni cui è tenuta la Società risultano direttamente collegate al valore di quote di fondi interni, il quale, a sua volta, dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Informazioni dettagliate sulle caratteristiche della polizza in oggetto, con particolare riferimento alla prestazione in caso di decesso dell'Assicurato, alle modalità di esercizio del diritto di recesso, riscatto e trasferimento, sono riportate nella successiva Sezione C.

2. I profili di rischio cui il Contraente che abbia investito somme nei fondi ERGO Previdenza Attivo e/o ERGO Previdenza Azionario si espone sono in particolare i seguenti:
 - rischio generico o sistematico: rischio tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali i titoli sono negoziati;
 - rischio specifico: rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'Ente emittente;
 - rischio di credito: rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente emittente non sia in grado di pagare l'interesse o rimborsare il capitale; il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell'Ente emittente;

- rischio di interesse: rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti di tali titoli in modo direttamente proporzionale alla loro vita residua); un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa;
 - rischio di controparte: rischio che l'Ente emittente o le controparti non siano in grado di far fronte ai propri adempimenti;
 - rischio di liquidità: rischio che i valori mobiliari non si trasformino prontamente (quando necessario) in liquidità senza perdere di valore;
 - non vi è alcun rischio diretto di cambio, in quanto le attività finanziarie sono espresse in Euro; esiste comunque un rischio di cambio indiretto, in quanto gli OICR presenti nel fondo interno possono investire anche in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro. Per rischio di cambio si intende il rischio di oscillazione del tasso di cambio dell'Euro rispetto alla diversa divisa in cui sono stati denominati gli attivi presenti nei fondi interni.
3. La Società, in relazione al presente contratto, non offre alcuna garanzia di rendimento minimo al Contraente che abbia investito somme nei fondi ERGO Previdenza Attivo e/o ERGO Previdenza Azionario.
- Pertanto la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato, così come il valore di riscatto e l'importo liquidato in caso di recesso del Contraente, potrebbe risultare inferiore al cumulo dei premi versati dal Contraente, come indicato rispettivamente ai successivi punti C.1.1.1, C.5 e C.7.
4. In caso di trasferimento dal Fondo ERGO Previdenza Attivo e/o ERGO Previdenza Azionario verso altro fondo, il relativo importo potrebbe anche risultare inferiore ai premi versati, come indicato al punto C.8.
5. **Leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione della polizza.**

C

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

1 - PRESTAZIONI ASSICURATIVE

1.1 - PRESTAZIONI E MODALITÀ DI CALCOLO

1.1.1 - CAPITALE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Trascorso il periodo di carenza, e sempre che l'Assicurato abbia sottoscritto la dichiarazione sul proprio stato di salute di cui all'Art. 8 delle Condizioni di assicurazione, in caso di decesso dell'Assicurato la Società corrisponderà, previa richiesta di liquidazione e consegna della documentazione di cui al successivo punto C.9, un capitale pari al valore capitale della prestazione al momento del decesso, di seguito definito, ulteriormente maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso (calcolata in anni interi, trascurando la frazione di anno sino a sei mesi e considerando come anno compiuto la frazione superiore a sei mesi):

- 2%, se l'età dell'Assicurato al momento del decesso è inferiore od uguale a 39 anni;
- 1%, se l'età dell'Assicurato al momento del decesso è superiore a 39 anni ma inferiore o uguale a 64 anni;
- 0,5%, se l'età dell'Assicurato al momento del decesso è superiore a 64 anni.

Il valore capitale della prestazione al momento del decesso è definito come somma dei due seguenti importi:

- 1) controvalore delle quote dei fondi ERGO Previdenza Attivo ed ERGO Previdenza Azionario possedute alla data del decesso e valorizzate secondo quanto previsto al successivo punto C.2.3. Il controvalore delle quote è dato dalla somma degli importi ottenuti moltiplicando, per ciascun fondo interno, il valore unitario della quota per il numero di quote del fondo detenute alla data del decesso.
- 2) capitale assicurato in vigore derivante dall'investimento nel fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo, rivalutato secondo il metodo "pro rata temporis" fino alla data del decesso. Il rendimento annuo del fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo adottato per calcolare la rivalutazione "pro rata temporis" è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data del decesso. In ogni istante della vita del contratto il capitale assicurato in vigore è definito come somma dei due seguenti importi:
 - somma di tutti i capitali assicurati iniziali derivanti da ogni versamento nel fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo effettuato fino al precedente anniversario di decorrenza del contratto e rivalutati fino a tale anniversario secondo le modalità definite al successivo punto C.1.2.2.1, al netto di eventuali importi riscattati o trasferiti;
 - somma degli eventuali capitali assicurati iniziali derivanti dai versamenti aggiuntivi nel fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo effettuati successivamente all'ultimo anniversario di decorrenza del contratto, al netto di eventuali importi riscattati o trasferiti.

Il capitale assicurato iniziale derivante da ogni premio (unico o aggiuntivo) versato nel fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo corrisponde all'importo del premio versato, al netto delle spese di emissione e intermediazione così come definite al successivo punto C.3.1, a). Nel caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute, di cui all'Art. 8 delle Condizioni di assicurazione, in caso di decesso dell'Assicurato verrà corrisposto il valore capitale della prestazione al momento del decesso, senza la maggiorazione percentuale di cui sopra.

Il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto si conviene che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto, la Società pagherà unicamente il valore capitale della prestazione al momento del decesso, così come sopra definito.

La Società non applicherà entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale previsto in caso di decesso, dunque comprensivo della maggiorazione percentuale di cui sopra, qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite postvaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto all'Art. 9, punto A) delle Condizioni di assicurazione) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dalla conclusione del contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, la Società pagherà unicamente il valore capitale della prestazione al momento del decesso, così come sopra definito.

Tali condizioni di carenza saranno applicabili anche nel caso di versamento di premi unici aggiuntivi, relativamente al controvalore delle quote acquisite con ciascun versamento ed a partire dalla data di conversione di ciascun premio unico aggiuntivo in quote, in caso di investimento nei fondi ERGO Previdenza Attivo e/o ERGO Previdenza Azionario, o relativamente alla parte di capitale assicurato derivante da ciascun versamento ed a partire dalla data in cui il premio è stato investito, in caso di investimento nel fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo.

La Società, in relazione al presente contratto, non è tenuta ad alcun valore minimo garantito nei confronti del Contraente che abbia investito somme nei fondi ERGO Previdenza Attivo e/o ERGO Previdenza Azionario. Il Contraente assume il rischio finanziario connesso alle possibili variazioni del valore delle quote, il quale a sua volta dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Esiste pertanto la possibilità che l'entità della prestazione corrisposta sia inferiore ai premi versati.

1.2 - FONDI A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI

La Società ha istituito e controlla, secondo le modalità previste dal Regolamento dei Fondi, la gestione di un portafoglio di strumenti finanziari suddivisi e diversificati in due fondi interni di tipo unit linked, denominati ERGO Previdenza Attivo e ERGO Previdenza Azionario, ed un fondo a gestione separata denominato ERGO Previdenza Nuovo Secolo.

Ogni fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

I fondi ERGO Previdenza Attivo e ERGO Previdenza Azionario prevedono la suddivisione del patrimonio in quote di uguale valore. Tale valore è determinato settimanalmente e pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 Ore, con indicazione della relativa data di riferimento; la Società potrà successivamente pubblicare il valore unitario delle quote su altro quotidiano a tiratura nazionale, dandone comunicazione al Contraente. Il valore unitario della quota è inoltre reso disponibile con cadenza settimanale sul sito internet della Società alla pagina www.ergoitalia.it.

Il fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo è un fondo a gestione separata conforme alla norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/03/1987 e successive modifiche e integrazioni e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

1.2.1 - FONDI INTERNI

1.2.1.1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI

La Società gestisce due fondi interni espressi in Euro e denominati:

- Fondo ERGO Previdenza Attivo
- Fondo ERGO Previdenza Azionario

1.2.1.2 - OBIETTIVI, CARATTERISTICHE E CRITERI DI INVESTIMENTO DEI FONDI INTERNI

Ciascun fondo interno presenta criteri di investimento diversi per composizione e per finalità:

FONDO ERGO PREVIDENZA ATTIVO

L'investimento tende a perseguire significative possibilità di crescita del patrimonio mediante una struttura di portafoglio adeguata ad un orizzonte temporale di lungo periodo, nell'ambito di un profilo di diversificazione globale per aree geografiche (principalmente Europa e Stati Uniti d'America), settori (in base alle prospettive di crescita) e categorie di emittenti (emittenti primari, scelti tra quelli che offrano le maggiori garanzie di solidità).

La valuta di denominazione del fondo è l'Euro.

Gli investimenti possono essere realizzati sia direttamente in strumenti di debito o di capitale, sia tramite OICR.

Le attività conferite a fronte dei versamenti su polizze Unit Linked poste a copertura delle relative riserve matematiche saranno investite conformemente a quanto previsto dal d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174, dal provvedimento ISVAP n. 297/96, così come modificato dal provvedimento n. 981G/98, e dalla circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 e successive eventuali modifiche.

È prevista la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo di cui fanno parte la Società o le società partecipanti al capitale sociale della Società stessa.

Gli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) possono investire in:

- azioni dell'area EMU e/o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sui mercati dei capitali e/o warrant dell'area EMU;
- titoli di debito con qualunque durata finanziaria, emessi o garantiti da Stati appartenenti all'area EMU e/o emessi da Enti Internazionali di carattere pubblico appartenenti all'area EMU;
- titoli di debito, limitatamente ad una parte residuale, emessi da altri emittenti dell'area EMU con rating minimo BBB "investment grade" (Moody's e Standard & Poors);
- titoli di debito emessi da Enti Internazionali di carattere pubblico e/o emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE, comunque emessi con valuta denominata in Euro;
- titoli di debito, limitatamente ad una parte residuale, emessi da altri emittenti di Stati appartenenti all'OCSE, comunque emessi con valuta denominata in Euro.

La Società si riserva la facoltà, in relazione all'andamento dei mercati finanziari e salvaguardando gli interessi dei Contraenti, di modificare le attività finanziarie sopra indicate, nonché di sostituire il gestore degli OICR oggetto di investimento.

Coerentemente con il profilo di rischio del fondo, e ai fini di copertura degli investimenti effettuati, è prevista la possibilità di impiegare strumenti finanziari derivati.

Il fondo può investire in strumenti finanziari sia di natura azionaria sia obbligazionaria, senza alcun vincolo predeterminato (l'esposizione al rischio azionario può variare da un minimo dello 0% ad un massimo del 100% del valore complessivo del fondo).

Il controvalore complessivo delle attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro, può essere pari al 100% del valore complessivo del fondo; per la parte del fondo costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

La volatilità media annua attesa della quota ritenuta accettabile è pari al 12% (livello di rischio di tipo medio-alto calcolato ipotizzando che i livelli attesi di volatilità siano in linea con quelli storici, con una allocazione ipotetica bilanciata tra fondi azionari e obbligazionari principalmente del mercato americano ed europeo e in parte minore fondi monetari, escludendo fondi asiatici e delle economie emergenti) ed è ottenuta sulla base della serie

storica e dei parametri oggettivi solitamente utilizzati per questo tipo di stime. Gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui dividendi o sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel fondo concorrono ad incrementare il valore del fondo a partire dalla data in cui sono maturati. L'incremento del valore delle quote del fondo viene reinvestito nel fondo stesso.

FONDO ERGO PREVIDENZA AZIONARIO

L'investimento tende a perseguire significative possibilità di crescita del patrimonio mediante una struttura di portafoglio adeguata ad un orizzonte temporale di lungo periodo, nell'ambito di un profilo di diversificazione globale per aree geografiche (principalmente Europa e Stati Uniti d'America), settori (in base alle prospettive di crescita) e categorie di emittenti (emittenti primari, scelti tra quelli che offrano le maggiori garanzie di solidità).

La valuta di denominazione del fondo è l'Euro.

Gli investimenti possono essere realizzati sia direttamente in strumenti di debito o di capitale, sia tramite OICR.

Le attività conferite a fronte dei versamenti su polizze Unit Linked poste a copertura delle relative riserve matematiche saranno investite conformemente a quanto previsto dal d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174, dal provvedimento ISVAP n. 297/96, così come modificato dal provvedimento n. 981G/98, e dalla circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 e successive eventuali modifiche.

È prevista la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo di cui fanno parte la Società o le società partecipanti al capitale sociale della Società stessa.

Gli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) possono investire in:

- azioni dell'area EMU e/o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sui mercati dei capitali e/o warrant dell'area EMU;
- titoli di debito con qualunque durata finanziaria, emessi o garantiti da Stati appartenenti all'area EMU e/o emessi da Enti Internazionali di carattere pubblico appartenenti all'area EMU;
- titoli di debito, limitatamente ad una parte residuale, emessi da altri emittenti dell'area EMU con rating minimo BBB "investment grade" (Moody's e Standard & Poors);
- titoli di debito emessi da Enti Internazionali di carattere pubblico e/o emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE, comunque emessi con valuta denominata in Euro;
- titoli di debito, limitatamente ad una parte residuale, emessi da altri emittenti di Stati appartenenti all'OCSE, comunque emessi con valuta denominata in Euro.

La Società si riserva la facoltà, in relazione all'andamento dei mercati finanziari e salvaguardando gli interessi dei Contraenti, di modificare le attività finanziarie sopra indicate, nonché di sostituire il gestore degli OICR oggetto di investimento.

Coerentemente con il profilo di rischio del fondo, e ai fini di copertura degli investimenti effettuati, è prevista la possibilità di impiegare strumenti finanziari derivati.

Il controvalore complessivo delle attività di natura azionaria può essere pari al massimo al 100% del valore complessivo del fondo e non potrà mai essere inferiore al 60% di tale valore. Il controvalore complessivo delle attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro, può essere pari al 100% del valore complessivo del fondo; per la parte del fondo costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

La volatilità media annua attesa della quota ritenuta accettabile è pari al 15% (livello di rischio di tipo alto, calcolato ipotizzando che i livelli attesi di volatilità siano in linea con quelli storici di fondi azionari principalmente del mercato americano ed europeo delle mag-

giori capitalizzazioni, escludendo fondi asiatici e dei settori delle nuove tecnologie e delle minori capitalizzazioni) ed è ottenuta sulla base della serie storica e dei parametri oggettivi solitamente utilizzati per questo tipo di stime.

Gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui dividendi o sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel fondo concorrono ad incrementare il valore del fondo a partire dalla data in cui sono maturati.

L'incremento del valore delle quote del fondo viene reinvestito nel fondo stesso.

I grafici illustranti l'andamento annuo dei fondi interni e la volatilità degli stessi non sono riportati nella presente Nota Informativa in quanto trattasi di fondi di troppo recente costituzione. Per ulteriori informazioni si veda il Regolamento dei fondi interni

1.2.1.3 - VALORE UNITARIO DELLA QUOTA DEI FONDI INTERNI DI TIPO UNIT LINKED

La Società determina ogni settimana il valore unitario della quota di ciascun fondo interno. Il valore unitario della quota viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del fondo interno per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento per la conversione delle quote, ovvero ogni giovedì lavorativo in Italia e non festivo per le borse di Milano, Londra, New York, Lussemburgo, e troncando il risultato alla terza cifra decimale. Qualora il giorno di riferimento per la conversione delle quote non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Per ogni fondo interno, il valore unitario della quota è pubblicato ogni giorno su Il Sole 24 Ore con indicazione della relativa data di riferimento; la Società potrà successivamente pubblicare il valore unitario della quota su altro quotidiano a tiratura nazionale, dandone comunicazione al Contraente. Per ogni fondo interno, il valore unitario della quota è inoltre reso disponibile con cadenza settimanale sul sito internet della Società alla pagina www.ergoitalia.it.

Il valore unitario della quota è al netto di qualsiasi onere a carico del fondo interno.

1.2.2 - FONDO ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO

1.2.2.1 - MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI - RIVALUTAZIONE

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata Fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo, separata dalle altre attività della Società, disciplinata da apposito regolamento riportato nel contratto e certificata da una società di revisione contabile iscritta all'albo di cui all'Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, N. 58. Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il contratto verrà rivalutato mediante aumento a totale carico della Società della riserva matematica costituitasi a tale epoca.

La misura della rivalutazione da attribuire al contratto è pari al rendimento lordo della gestione speciale fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l'anniversario considerato, diminuito di un'aliquota pari a 1,3%. Qualora tale valore risulti inferiore al 2%, verrà comunque garantito il tasso annuo minimo di rivalutazione del 2%.

La rivalutazione del capitale assicurato in vigore derivante dall'investimento nel fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo si ottiene sommando i seguenti due importi:

- la rivalutazione del capitale assicurato in vigore al precedente anniversario di decorrenza,

così come definito all'Art. 12 delle Condizioni di assicurazione, al netto di eventuali importi riscattati o trasferiti;

- la rivalutazione di ogni capitale assicurato iniziale, così come definito all'Art. 12 delle Condizioni di assicurazione, derivante dai versamenti aggiuntivi effettuati successivamente al precedente anniversario di decorrenza del contratto, calcolata per il tempo trascorso dalla data di versamento al giorno della rivalutazione secondo il metodo "pro rata temporis", al netto di eventuali importi riscattati o trasferiti.

Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel progetto esemplificativo allegato, con l'avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione, e senza tenere conto degli effetti dell'inflazione.

2 - MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DI INVESTIMENTO DEI PREMI

2.1 - CONCLUSIONE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il contratto è concluso e produce i propri effetti, sempre che la Società non abbia comunicato prima per iscritto la mancata accettazione della proposta, dalle ore zero del giorno di seguito indicato (Data di decorrenza del contratto):

- a) il primo giovedì successivo al giorno in cui il Contraente sottoscrive la proposta, sempre che sia stato effettuato il versamento del premio, se tra tale data ed il primo giovedì successivo intercorrono almeno tre giorni lavorativi;
- b) il secondo giovedì successivo al giorno in cui il Contraente sottoscrive la proposta, sempre che sia stato effettuato il versamento del premio, se tra tale data ed il primo giovedì successivo non intercorrono almeno tre giorni lavorativi.

Qualora alla polizza siano collegati uno o più fondi interni tra quelli previsti dal presente contratto, la Data di decorrenza del contratto così come sopra definita coincide con la data di conversione del premio pagato dal Contraente in quote degli stessi fondi interni.

Qualora il giorno di riferimento per la conversione delle quote (ogni giovedì lavorativo in Italia e non festivo per le borse di Milano, Londra, New York, Lussemburgo) non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Nel caso in cui si verifichi il decesso del Contraente o dell'Assicurato prima della conclusione del contratto, la Società rimborserà, rispettivamente agli eredi del Contraente o al Contraente stesso, il premio da questi corrisposto, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione relativa al decesso di cui al successivo punto C.9.

Successivamente alla conclusione del contratto la Società provvederà ad inviare al Contraente la documentazione contrattuale contenente tra l'altro le seguenti informazioni: ammontare del premio versato e del premio effettivamente investito, data di sottoscrizione della proposta, data di decorrenza del contratto e, per ciascun fondo interno, numero di quote eventualmente attribuite al contratto, loro valore unitario nonché giorno cui tale valore si riferisce.

2.2 - IL PREMIO E LE MODALITÀ DI VERSAMENTO

A fronte delle prestazioni previste dal contratto, il Contraente versa, all'atto della sottoscrizione della proposta, un premio unico di importo non inferiore a 5.000,00 €. Avrà, inoltre, la possibilità di effettuare successivi versamenti in forma di premi unici aggiuntivi di importo non inferiore a 2.000,00 €, a condizione che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di decorrenza del contratto e che lo stesso sia in vigore.

Tali importi minimi di premio sono al lordo delle spese di cui al punto C.3.1, a).

All'atto della sottoscrizione della proposta, il Contraente potrà scegliere la parte di premio lordo da destinare ad ogni fondo fra le tre opzioni previste nella seguente tabella:

	% di premio lordo investita nel fondo ERGO Previdenza Attivo	% di premio lordo investita nel fondo ERGO Previdenza Azionario	% di premio lordo investita nel fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo
opzione A	15%	15%	70%
opzione B	25%	25%	50%
opzione C	35%	35%	30%

Il Contraente avrà comunque facoltà di scegliere una diversa ripartizione dell'investimento complessivo fra uno o più fondi previsti dal presente contratto, a condizione che ad ogni fondo prescelto venga destinato un importo pari ad almeno 500 €.

In caso di versamento di premi unici aggiuntivi, il Contraente dovrà specificare la percentuale di premio lordo da destinare ad ogni fondo, a condizione che ad ogni fondo prescelto venga destinato un importo pari ad almeno 500 €.

Il premio unico iniziale e i premi unici aggiuntivi potranno essere versati dal Contraente esclusivamente tramite addebito in conto corrente presso le Agenzie della Banca che colloca il prodotto.

In caso di estinzione del conto corrente presso la suddetta banca, il Contraente che intenda versare premi unici aggiuntivi potrà farlo mediante bonifico bancario: in questo caso il Contraente dovrà richiedere alla Società le coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a:

ERGO Previdenza S.p.A.
Ufficio Gestione Tecnica Portafoglio Vita
Via R. Pampuri 13
20141 Milano

Con le stesse modalità e allo stesso indirizzo di cui sopra il Contraente dovrà dare comunicazione alla Società dell'avvenuto versamento, allegando copia della contabile bancaria. La Società provvede all'investimento dei premi secondo le modalità previste al successivo punto C.2.3.

2.3 - OPERAZIONI DI INVESTIMENTO, DISINVESTIMENTO ED ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE DEI FONDI INTERNI

Le operazioni di investimento del premio e di attribuzione delle quote conseguenti al versamento del premio alla sottoscrizione del contratto verranno effettuate alla data di decorrenza del contratto, così come individuata al precedente punto C.2.1.

Le operazioni di investimento dei premi e di attribuzione delle quote conseguenti al versa-

mento di eventuali premi aggiuntivi (e la relativa decorrenza degli effetti contrattuali) verranno effettuate il primo giovedì successivo alla data del relativo versamento, a condizione che tra queste due date ci siano almeno tre giorni lavorativi. In caso contrario, le operazioni di investimento e di attribuzione delle quote avverranno il secondo giovedì successivo alla data del relativo versamento.

Qualora il versamento aggiuntivo venga eseguito dopo l'estinzione del conto corrente presso la Banca Distributrice, le operazioni di investimento e di attribuzione delle quote verranno effettuate il secondo giovedì successivo alla data di ricezione da parte della Società della comunicazione di corresponsione del premio, corredata di idonea documentazione attestante il pagamento dello stesso.

Il numero delle quote di ciascun fondo interno attribuite al contratto è pari al rapporto tra l'importo del premio versato nel fondo, diminuito delle spese di cui al punto C.3.1, a) (premio investito), ed il valore unitario della quota relativo al giorno in cui avviene l'investimento e l'attribuzione delle quote.

Le operazioni di disinvestimento eseguite per il tramite della Banca Distributrice e conseguenti a riscatto, recesso, trasferimento presso un altro fondo (switch) o pagamento del capitale assicurato in caso di decesso verranno effettuate il primo giovedì successivo alla data in cui la richiesta o la denuncia di sinistro saranno pervenute alla Società (corredate ove previsto della documentazione di cui al successivo punto C.9), a condizione che tra queste due date ci siano almeno tre giorni lavorativi. In caso contrario, l'operazione avverrà il secondo giovedì successivo alla data in cui la richiesta o la denuncia di sinistro saranno pervenute alla Società.

Per contro, le medesime operazioni di disinvestimento richieste dal Cliente direttamente alla Società verranno eseguite il secondo giovedì successivo alla data in cui la richiesta o la denuncia di sinistro saranno pervenute alla Società (corredate ove previsto della documentazione di cui al successivo punto C.9).

Nel caso di trasferimento presso un altro fondo, il reinvestimento dell'importo da trasferire verrà effettuato il giovedì successivo a quello di disinvestimento.

Qualora il giorno di riferimento per l'investimento (disinvestimento) e l'attribuzione delle quote coincida con un giorno non lavorativo o con un giorno festivo per le borse di Milano, Londra, New York, Lussemburgo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Qualora, a causa di una sospensione o di una sostanziale limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i fondi interni, la Società si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

3 - COSTI

3.1 - COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO

A) SPESE DI EMISSIONE, INTERMEDIAZIONE

Le spese di emissione ed intermediazione sono la parte di premio trattenuta dalla Società per far fronte ai costi di acquisizione. Tali spese sono pari al 5% dell'importo versato e verranno prelevate alla corresponsione del premio unico e dagli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati, prima dell'investimento

B) SPESE DI TRASFERIMENTO TRA FONDI

Per tutta la durata contrattuale, le prime sei operazioni di trasferimento tra fondi (switch) eseguite in uno stesso anno solare sono gratuite; a partire dal settimo switch richiesto in un anno solare, ciascuna operazione sarà gravata da un costo fisso pari a 25,00 €.

Tali spese verranno detratte mediante riduzione dell'importo reinvestito.

Relativamente alle spese di trasferimento tra fondi, la richiesta contestuale di più switch sarà considerata come un'unica operazione.

C) SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI

I fondi interni in cui vengono investiti i premi prevedono spese che determinano una diminuzione del valore netto degli stessi, e di conseguenza del valore netto della quota, quali:

- a) commissioni di gestione applicate dalla Società, diverse per ciascun fondo interno, e pari ad una percentuale del valore complessivo del fondo, come di seguito indicato:
 - 1,30% su base annua per il Fondo ERGO Previdenza Attivo;
 - 1,45% su base annua per il Fondo ERGO Previdenza Azionario.
- b) non sono previste commissioni per la garanzia di prestazione minima applicate dalla Società;
- c) non sono previste commissioni di overperformance applicate dalla Società;
- d) oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo interno ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- e) spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo interno, di pubblicazione del valore delle quote, nonché spese sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo interno;
- f) commissioni di gestione annue applicate dalle S.G.R. variabili in funzione della diversa tipologia di OICR in cui investono i fondi interni, nella misura massima qui sotto riportata:

OICR	Commissione di gestione massima
Monetari	1,30%
Obbligazionari	1,75%
Bilanciati	2,00%
Azionari	2,00%
Flessibili	2,00%

Possono inoltre essere previste commissioni di incentivo (overperformance) relativamente agli OICR in cui investono i fondi interni, calcolate qualora l'incremento percentuale del valore della quota dell'OICR sia superiore alla variazione di un parametro predefinito (benchmark di riferimento). Le commissioni di gestione annue e di incentivo - applicate sul patrimonio netto dell'OICR - non sono individuabili né quantificabili a priori a causa della numerosità, varietà e variabilità degli investimenti in quote di OICR. Nel caso di retrocessione di tali commissioni a favore della Società, esse non saranno riconosciute al fondo interno.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Società potrà rivedere il costo massimo, previa comunicazione al Contraente e fatto salvo il diritto di quest'ultimo di recedere dal contratto senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione.

Le predette commissioni vengono imputate al fondo interno, attraverso una diminuzione del suo valore netto, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della quota di cui al precedente punto C.1.2.1.3.

4 - DURATA DEL CONTRATTO

Per durata si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, che coincide con la data di decesso dell'Assicurato, fatti salvi il diritto

di riscatto e il diritto di recesso di cui ai successivi punti C.5 e C.7.

5 - RISCATTO

5.1 - L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO

In conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ. il Contraente, trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto e purchè l'Assicurato sia in vita, ha facoltà di richiedere, inoltrando la richiesta alla Società mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a:

ERGO Previdenza S.p.A.
Ufficio Gestione Tecnica Portafoglio Vita
Via R. Pampuri 13
20141 Milano

o presentando richiesta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto, la liquidazione totale o parziale del valore di riscatto.

In caso di riscatto parziale, unitamente alla richiesta di riscatto, il Contraente dovrà necessariamente precisare da quanti e quali fondi intenda richiedere il disinvestimento degli importi da riscattare; in caso di riscatto parziale dai fondi interni ERGO Previdenza Attivo e/o ERGO Previdenza Azionario, il Contraente dovrà indicare il numero di quote da riscattare da ciascun fondo interno.

In caso di disinvestimento dai fondi interni ERGO Previdenza Attivo e/o ERGO Previdenza Azionario, il controvalore delle quote da riscattare da ciascun fondo interno deve essere almeno pari a 1.000,00 €; in caso di disinvestimento dal fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo, il riscatto può essere esercitato per importi non inferiori a 1.000,00 €.

La facoltà di riscatto parziale potrà essere esercitata solo alle seguenti condizioni:

1. in caso di disinvestimento dai fondi interni ERGO Previdenza Attivo e/o ERGO Previdenza Azionario, la differenza tra il controvalore delle quote detenute alla data della richiesta di riscatto e il controvalore delle quote da riscattare, calcolato sulla base dell'ultimo valore unitario di quota noto a tale momento, dovrà risultare, per ogni fondo interno oggetto di richiesta di riscatto, superiore o uguale a 500,00 €;
2. in caso di disinvestimento dal fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo, il capitale assicurato residuo dovrà risultare superiore o uguale a 500,00 €;
3. la somma del controvalore delle quote residue detenute nei fondi ERGO Previdenza Attivo e/o ERGO Previdenza Azionario e del capitale assicurato residuo derivante dall'investimento nel fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo dovrà risultare superiore o uguale a 2.000,00 €.

L'effettuazione del riscatto parziale dai fondi interni ERGO Previdenza Attivo e/o ERGO Previdenza Azionario comporta una riduzione del numero di quote detenute, il contratto rimane quindi in vigore per il numero di quote residue; in caso di riscatto parziale dal fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo il contratto rimane in vigore e il capitale assicurato residuo verrà annualmente rivalutato come indicato al precedente punto C.1.2.2.1.

5.2 VALORE DI RISCATTO

Il valore di riscatto è pari al valore capitale della prestazione alla data della richiesta di riscatto, di seguito definito, moltiplicato per una percentuale funzione del tempo trascorso dalla decorrenza del contratto alla data della richiesta di riscatto, così come definita nella seguente tabella:

Numero di anni interi intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di disinvestimento per riscatto	Percentuale da applicare al valore capitale della prestazione per ottenere il valore di riscatto
1	99,5%
2 o più	100,0%

Il valore capitale della prestazione alla data della richiesta di riscatto è definito come somma dei due seguenti importi:

- 1) controvalore delle quote dei fondi ERGO Previdenza Attivo ed ERGO Previdenza Azionario possedute alla data della richiesta di riscatto e valorizzate secondo quanto previsto al precedente punto C.1.2.1.3. Il controvalore delle quote è dato dalla somma degli importi ottenuti moltiplicando, per ciascun fondo interno, il valore unitario della quota per il numero di quote del fondo detenute alla data della richiesta di riscatto.
- 2) capitale assicurato in vigore derivante dall'investimento nel fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo, rivalutato secondo il metodo "pro rata temporis" fino alla data della richiesta di riscatto. Il rendimento annuo del fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo adottato per calcolare la rivalutazione "pro rata temporis" è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data della richiesta di riscatto. In ogni istante della vita del contratto il capitale assicurato in vigore è definito come somma dei due seguenti importi:
 - somma di tutti i capitali assicurati iniziali derivanti da ogni versamento nel fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo effettuato fino al precedente anniversario di decorrenza del contratto e rivalutati fino a tale anniversario secondo le modalità definite al precedente punto C.1.2.2.1, al netto di eventuali importi riscattati o trasferiti;
 - somma degli eventuali capitali assicurati iniziali derivanti dai versamenti aggiuntivi nel fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo effettuati successivamente all'ultimo anniversario di decorrenza del contratto, al netto di eventuali importi riscattati o trasferiti.

Il capitale assicurato iniziale derivante da ogni premio (unico o aggiuntivo) versato nel fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo corrisponde all'importo del premio versato, al netto delle spese di emissione e intermediazione così come definite al precedente punto C.3.1, a). L'esercizio della facoltà di riscatto totale comporta l'estinzione del contratto.

La Società, in relazione al presente contratto, non è tenuta ad alcun valore minimo garantito nei confronti del Contraente che abbia investito somme nei fondi ERGO Previdenza Attivo e/o ERGO Previdenza Azionario. Il Contraente assume il rischio finanziario connesso alle possibili variazioni del valore delle quote, il quale a sua volta dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Esiste pertanto la possibilità che il valore di riscatto sia inferiore ai premi versati.

6 - MODALITÀ DELLA PROPOSTA

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta fino a quando il contratto non è concluso, mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R., indirizzata a:

ERGO Previdenza S.p.A.

Ufficio Assunzione
Via R. Pampuri 13
20141 Milano

o presentando richiesta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto. In tal caso, la Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca della proposta, rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto, senza trattenuta alcuna, mediante bonifico bancario.

7 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso, mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R., indirizzata a:

ERGO Previdenza S.p.A.

Ufficio Assunzione
Via R. Pampuri 13
20141 Milano

o presentando richiesta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto, allegando alla comunicazione di recesso l'originale di polizza e le eventuali appendici, qualora ne sia già in possesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente, mediante bonifico bancario, la somma dei due seguenti importi:

- somma degli importi ottenuti moltiplicando il numero delle quote detenute in ciascun fondo interno per il loro valore unitario alla data di disinvestimento, e aumentando il risultato delle spese applicate sul premio di cui al precedente punto C.3.1, a);
- somma dei versamenti effettuati nel fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo.

La Società trattiene da tale somma costi di emissione per un importo pari a 35 €.

Le quote di fondi interni eventualmente possedute vengono disinvestite secondo le modalità e i tempi esposti al precedente punto C.2.3.

La comunicazione del recesso libera le parti da qualunque obbligo derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui è avvenuta la comunicazione.

La Società, in relazione al presente contratto, non è tenuta ad alcun valore minimo garantito nei confronti del Contraente che abbia investito somme nei fondi ERGO Previdenza Attivo e/o ERGO Previdenza Azionario. Il Contraente assume il rischio finanziario connesso alle possibili variazioni del valore delle quote, il quale a sua volta dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Esiste pertanto la possibilità che la somma corrisposta in caso di recesso sia inferiore ai premi versati.

8 - TRASFERIMENTO TRA FONDI

Trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di trasferire tutto o parte del valore capitale della prestazione, di seguito definito, da uno o più fondi previsti dal presente contratto verso uno o più degli altri fondi, inviando richiesta scritta alla Società mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a:

ERGO Previdenza S.p.A.
Ufficio Gestione Tecnica Portafoglio Vita
Via R. Pampuri 13
20141 Milano

o presentando richiesta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto.

Il valore capitale della prestazione alla data della richiesta di trasferimento è definito come somma dei due seguenti importi:

- 1) controvalore delle quote dei fondi ERGO Previdenza Attivo ed ERGO Previdenza Azionario possedute alla data della richiesta di trasferimento e valorizzate secondo quanto previsto al precedente punto C.1.2.1.3. Il controvalore delle quote è dato dalla somma degli importi ottenuti moltiplicando, per ciascun fondo interno, il valore unitario della quota per il numero di quote del fondo detenute alla data della richiesta di trasferimento.
- 2) capitale assicurato in vigore derivante dall'investimento nel fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo, rivalutato secondo il metodo "pro rata temporis" fino alla data della richiesta di trasferimento. Il rendimento annuo del fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo adottato per calcolare la rivalutazione "pro rata temporis" è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data della richiesta di trasferimento. In ogni istante della vita del contratto il capitale assicurato in vigore è definito come somma dei due seguenti importi:
 - somma di tutti i capitali assicurati iniziali derivanti da ogni versamento nel fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo effettuato fino al precedente anniversario di decorrenza del contratto e rivalutati fino a tale anniversario secondo le modalità definite al precedente punto C.1.2.2.1, al netto di eventuali importi riscattati o trasferiti;
 - somma degli eventuali capitali assicurati iniziali derivanti dai versamenti aggiuntivi nel fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo effettuati successivamente all'ultimo anniversario di decorrenza del contratto, al netto di eventuali importi riscattati o trasferiti.

Il capitale assicurato iniziale derivante da ogni premio (unico o aggiuntivo) versato nel fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo corrisponde all'importo del premio versato, al netto delle spese di emissione e intermediazione così come definite al precedente punto C.3.1, a). La facoltà di trasferimento di importi tra fondi può essere esercitata a condizione che:

- a) l'importo complessivamente trasferito sia almeno pari a 2.000 €, con un minimo di 1.000 € per ogni fondo da cui si chiedi il trasferimento e un minimo di 500 € per ogni fondo in cui si intenda reinvestire;
- b) l'importo residuo in ogni fondo di provenienza sia almeno pari a 500 €.

In alternativa, è possibile richiedere il trasferimento dell'intero importo investito in un fondo verso uno o più degli altri fondi previsti dal presente contratto, purché ad ogni fondo prescelto venga destinato un importo pari ad almeno 500 €.

Per tutta la durata contrattuale, le prime sei operazioni di trasferimento eseguite in uno stesso anno solare sono gratuite; a partire dal settimo switch richiesto in un anno solare, ciascuna operazione sarà gravata da un costo fisso pari a 25,00 €. Tali spese verranno detratte mediante riduzione dell'importo reinvestito.

La Società, in relazione al presente contratto, non è tenuta ad alcun valore minimo garantito nei confronti del Contraente che abbia investito somme nei fondi ERGO Previdenza Attivo e/o ERGO Previdenza Azionario. Il Contraente assume il rischio finanziario connesso alle possibili variazioni del valore delle quote, il quale a sua volta dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Esiste pertanto la possibilità che l'importo trasferito sia inferiore ai premi versati.

9 - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Per la liquidazione di tutte le prestazioni dovrà essere preventivamente consegnata alla Società la documentazione indicata all'Art. 25 delle Condizioni di assicurazione. La Società si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario in relazione a specifiche esigenze di istruttoria o in conformità a nuove disposizioni di legge.

La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa, da inviarsi mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a:

ERGO Previdenza S.p.A.
Ufficio Gestione Tecnica Portafoglio Vita
Via R. Pampuri 13
20141 Milano

o presentando richiesta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.

Per la liquidazione di ogni somma assicurata dovuta la Società utilizza come unica modalità di pagamento il bonifico bancario.

10 - REGIME FISCALE

Imposta sui premi

I premi del presente contratto sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi

I premi relativi al presente contratto non sono deducibili e/o detraibili.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall'IRPEF.

Le somme corrisposte in forma di capitale, limitatamente alla parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito ed i premi pagati, costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%.

L'imposta sostitutiva verrà applicata dalla Società in veste di sostituto d'imposta.

Sulle somme liquidate a soggetti esercenti attività di impresa non è applicata l'imposta sostitutiva.

11 - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto si applica la legge italiana.

12 - PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di un anno che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.

13 - REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI DEI CONTRAENTI, DEGLI ASSICURATI O DEI BENEFICIARI IN MERITO AL CONTRATTO ED ORGANO COMPETENTE AD ESAMINARLI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

ERGO Previdenza S.p.A.
Ufficio Reclami ERGO Previdenza
Via R. Pampuri, 13
20141 Milano
telefax: 02/57308581
e-mail: reclami_ergoprev@ergoitalia.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

14 - LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il contratto è redatto in lingua italiana. Le parti tuttavia possono pattuire una lingua di redazione diversa ed in tal caso sarà la Società a proporre quella utilizzabile.

D

INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

1 - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRAENTE

Il Contraente dovrà comunicare alla Società ogni variazione del proprio recapito e della propria residenza.

2 - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento a denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo.

3 - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, ogni possibile informazione relativamente all'eventualità di sottoscrizione di clausole aggiuntive necessitate per effetto di modifiche intervenute alla legislazione ad esso applicabile.

4 - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Ai Contraenti che abbiano investito nei fondi interni ERGO Previdenza Attivo e/o ERGO Previdenza Azionario, per ciascun fondo interno collegato alla polizza, la Società provvederà ad inviare annualmente un estratto conto contenente le seguenti informazioni: indicazione del numero di quote assegnate e del relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento, dettaglio delle operazioni di investimento e disinvestimento con evidenza del numero e controvalore delle quote movimentate nel periodo, indicazione del numero di quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento. Per ogni fondo interno, il valore unitario della quota è pubblicato ogni giorno su Il Sole 24 Ore con indicazione della relativa data di riferimento; la Società potrà successivamente pubblicare il valore unitario delle quote su altro quotidiano a tiratura nazionale, dandone comunicazione al Contraente. Per ogni fondo interno, il valore unitario della quota è inoltre reso disponibile con cadenza settimanale sul sito internet della Società alla pagina www.ergoitalia.it.

Ai Contraenti che abbiano investito nel fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo, la Società comunicherà annualmente il livello progressivamente raggiunto dal capitale assicurato per effetto della rivalutazione del contratto, oppure la corrispondente misura di aumento.

La Società si impegna a comunicare al Contraente, su richiesta dello stesso da inoltrare alla sede della Società mediante lettera raccomandata AR, l'ultimo rendiconto della gestione dei fondi interni; sempre a richiesta del Contraente, la Società fornirà sollecitamente, e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, le informazioni relative al valore di riscatto.

Tutte le comunicazioni relative ai rapporti descritti nella presente Nota Informativa dovranno pervenire alla Società a mezzo lettera raccomandata A.R.

SCHEMA DI PROGETTO ESEMPLIFICATIVO

(IN CASO DI INVESTIMENTO NEL FONDO ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO)

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto in caso di investimento nel fondo ERGO Previdenza Nuovo Secolo successivamente riportati sono calcolati ipotizzando di riconoscere a favore degli Assicurati un risultato finanziario annuo costante del 3,20%. Tale ipotesi finanziaria è stata determinata sulla base del tasso di rendimento lordo del 4,50% (*) indicato dall'ISVAP, con un'aliquota trattenuta dalla Società dell'1,3%.

Preliminarmente, ai fini di una migliore valutazione delle prospettive di risultato finanziario del prodotto offerto, si riproducono nella tabella che segue le rivalutazioni effettivamente riconosciute dalla Società agli Assicurati negli ultimi 5 anni sulla base delle condizioni contrattualmente previste, raffrontati con i rendimenti lordi dei titoli di stato e i tassi di inflazione riferiti allo stesso periodo.

Anno	Tasso medio di rendimento lordo dei titoli di stato e delle obbligazioni	Inflazione	Rendimento finanziario riconosciuto agli assicurati
1999	4,50%	1,60%	4,54%
2000	5,57%	2,60%	5,22%
2001	4,93%	2,70%	5,36%
2002	4,67%	2,50%	3,95%
2003	3,73%	2,50%	3,46%

(*) Naturalmente non vi è alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzino effettivamente, non potendosi anticipatamente conoscere i risultati ricavabili dagli investimenti; tanto meno è possibile preventivare il risultato in termini reali (al netto cioè dell'inflazione) conseguibile a scadenza del contratto.

PROGETTO ESEMPLIFICATIVO

IPOTESI DI SVILUPPO DEI PREMI E DELLE PRESTAZIONI

ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMIO UNICO CON FACOLTÀ DI VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Sesso dell'Assicurato:	Maschio
Età dell'Assicurato:	35 anni
Proiezione:	20 anni
Fondo di investimento:	ERGO Previdenza Nuovo Secolo
Ipotesi di rendimento lordo del fondo:	4,50%
Aliquota di rendimento trattenuta:	1,30%
Premio unico versato:	€ 5.000,00
Capitale iniziale assicurato in caso di decesso:	€ 4.845,00

Anno	Premio versato	Cumulo premi versati	Capitale assicurato in caso di decesso rivalutato a fine anno	Valore di riscatto a fine anno
1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,04	€ 4.877,49
2	€ -	€ 5.000,00	€ 5.160,04	€ 5.058,86
3	€ -	€ 5.000,00	€ 5.325,15	€ 5.220,74
4	€ -	€ 5.000,00	€ 5.495,56	€ 5.387,80
5	€ -	€ 5.000,00	€ 5.615,81	€ 5.560,21
6	€ -	€ 5.000,00	€ 5.795,52	€ 5.738,14
7	€ -	€ 5.000,00	€ 5.980,98	€ 5.921,76
8	€ -	€ 5.000,00	€ 6.172,37	€ 6.111,26
9	€ -	€ 5.000,00	€ 6.369,89	€ 6.306,82
10	€ -	€ 5.000,00	€ 6.573,73	€ 6.508,64
11	€ -	€ 5.000,00	€ 6.784,09	€ 6.716,92
12	€ -	€ 5.000,00	€ 7.001,18	€ 6.931,86
13	€ -	€ 5.000,00	€ 7.225,22	€ 7.153,68
14	€ -	€ 5.000,00	€ 7.456,43	€ 7.382,60
15	€ -	€ 5.000,00	€ 7.695,03	€ 7.618,84
16	€ -	€ 5.000,00	€ 7.941,27	€ 7.862,64
17	€ -	€ 5.000,00	€ 8.195,38	€ 8.114,24
18	€ -	€ 5.000,00	€ 8.457,64	€ 8.373,90
19	€ -	€ 5.000,00	€ 8.728,28	€ 8.641,86
20	€ -	€ 5.000,00	€ 9.007,58	€ 8.918,40

Al termine della proiezione al lordo di oneri fiscali:

Capitale minimo garantito in caso di decesso: € 7.128,79

Valore minimo garantito in caso di riscatto: € 7.058,21

N.B.: Il Contraente può chiedere di conoscere la parte del premio che è trattenuta dalla Società per far fronte ai costi gravanti sul contratto per oneri di acquisizione e gestione. Le operazioni di riscatto comportano una penalizzazione economica nei primi anni della durata contrattuale. Questo progetto è stato realizzato in conformità alle disposizioni emanate dall'ISVAP con circolare N. 506/D del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ad integrazione della Nota Informativa, ipotizzando un rendimento lordo annuo costante del Fondo "ERGO Previdenza Nuovo Secolo" nella misura del 4,50% con un'aliquota trattenuta dalla Società pari all'1,3%.

Le maggiorazioni annuali di capitale nonché i valori di riscatto via via effettivamente raggiunti sono acquisiti in via definitiva. L'Assicurando ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e/o a richiedere chiarimenti all'intermediario in merito ai diversi risultati conseguibili in relazione a diverse articolazioni di premio o di altri elementi.

PROGETTO ESEMPLIFICATIVO

IPOTESI DI SVILUPPO DEI PREMI E DELLE PRESTAZIONI

ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMIO UNICO CON FACOLTÀ DI VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Sesso dell'Assicurato:	Maschio
Età dell'Assicurato:	35 anni
Proiezione:	20 anni
Fondo di investimento:	ERGO Previdenza Nuovo Secolo
Ipotesi di rendimento lordo del fondo:	4,50%
Aliquota di rendimento trattenuta:	1,30%
Premio unico versato:	€ 50.000,00
Capitale iniziale assicurato in caso di decesso:	€ 48.450,00

Anno	Premio versato	Cumulo premi versati	Capitale assicurato in caso di decesso rivalutato a fine anno	Valore di riscatto a fine anno
1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,40	€ 48.774,90
2	€ -	€ 50.000,00	€ 51.600,41	€ 50.588,64
3	€ -	€ 50.000,00	€ 53.251,63	€ 52.207,48
4	€ -	€ 50.000,00	€ 54.955,68	€ 53.878,12
5	€ -	€ 50.000,00	€ 56.158,24	€ 55.602,22
6	€ -	€ 50.000,00	€ 57.955,30	€ 57.381,49
7	€ -	€ 50.000,00	€ 59.809,88	€ 59.217,70
8	€ -	€ 50.000,00	€ 61.723,80	€ 61.112,67
9	€ -	€ 50.000,00	€ 63.698,96	€ 63.068,28
10	€ -	€ 50.000,00	€ 65.737,32	€ 65.086,46
11	€ -	€ 50.000,00	€ 67.840,92	€ 67.169,23
12	€ -	€ 50.000,00	€ 70.011,84	€ 69.318,65
13	€ -	€ 50.000,00	€ 72.252,22	€ 71.536,85
14	€ -	€ 50.000,00	€ 74.564,29	€ 73.826,03
15	€ -	€ 50.000,00	€ 76.950,34	€ 76.188,46
16	€ -	€ 50.000,00	€ 79.412,75	€ 78.626,49
17	€ -	€ 50.000,00	€ 81.953,97	€ 81.142,54
18	€ -	€ 50.000,00	€ 84.576,49	€ 83.739,10
19	€ -	€ 50.000,00	€ 87.282,94	€ 86.418,75
20	€ -	€ 50.000,00	€ 90.075,99	€ 89.184,15

Al termine della proiezione al lordo di oneri fiscali:

Capitale minimo garantito in caso di decesso:	€ 71.288,35
Valore minimo garantito in caso di riscatto:	€ 70.582,52

N.B.: Il Contraente può chiedere di conoscere la parte del premio che è trattenuta dalla Società per far fronte ai costi gravanti sul contratto per oneri di acquisizione e gestione. Le operazioni di riscatto comportano una penalizzazione economica nei primi anni della durata contrattuale. Questo progetto è stato realizzato in conformità alle disposizioni emanate dall'ISVAP con circolare N. 506/D del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ad integrazione della Nota Informativa, ipotizzando un rendimento lordo annuo costante del Fondo "ERGO Previdenza Nuovo Secolo" nella misura del 4,50% con un'aliquota trattenuta dalla Società pari all'1,3%.

Le maggiorazioni annuali di capitale nonché i valori di riscatto via via effettivamente raggiunti sono acquisiti in via definitiva. L'Assicurando ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e/o a richiedere chiarimenti all'intermediario in merito ai diversi risultati conseguibili in relazione a diverse articolazioni di premio o di altri elementi.

IN EQUILIBRIO

ALLEGATI

Polizza N. _____ Contraente _____

C.F. _____

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO AI SENSI DEL CODICE SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (di seguito denominato Codice sulla Privacy), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi delle Società del Gruppo, con finalità di marketing operativo e strategico, di informativa commerciale ed a scopi di statistica e di ricerca scientifica.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 1 del Codice sulla Privacy:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art.4, comma 1, lett. a), del Codice sulla Privacy: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, raffronto/interconnessione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese tutte le misure connesse all'accessibilità/confidenzialità, integrità e tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex art. 30 del Codice sulla Privacy), nonché da società di servizi e/o terze, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex art. 30 del Codice sulla Privacy).

Il trattamento che dovesse riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", avviene sulla base di quanto disposto dall'art. 26 del Codice sulla Privacy e si fonda sull'Autorizzazione n. 5 del 2004 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari.

3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, ISVAP);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE RIFIUTO DI CONFERIRE I DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

- a) I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1, lett. a) o per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione amministrativa dei contratti, la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni);
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a pubbliche amministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di imbustamento e smistamento di corrispondenza ed archiviazione, e del servizio di assistenza e/o informazione commerciale ai Clienti, effettuato anche tramite strutture esterne di call center.

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea, in conformità con quanto disposto dagli artt. 42 e 43 del Codice sulla Privacy.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice sulla Privacy conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare, ex art. 28 del Codice sulla Privacy, del trattamento è ERGO Previdenza S.p.A., nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia. Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art.7 del Codice sulla Privacy, è la Direzione Commerciale Marketing e Vita con sede in Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia - telefono n. 02.57444294 - fax n. 02.57442360, a cui potrà essere richiesta ogni informazione in merito all'individuazione degli altri responsabili del trattamento, dei soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro che operano per conto del titolare (responsabili ed incaricati).

Fatti in ogni caso salvi i diritti di cui all'art. 7 del Codice sulla Privacy, l'Interessato si impegna a consegnare una copia della presente informativa a tutti coloro i cui dati sono stati forniti in sede di sottoscrizione e che saranno oggetto di trattamento.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Preso atto dell'informativa di cui sopra e di tutto quanto stabilito dal Codice sulla Privacy:

ACCONSENSO / IAMO

- 1. al trattamento dei dati personali, identificativi e sensibili, che mi/ci riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice;
- 2. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. a), della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a), della medesima informativa o obbligatori per legge;
- 3. al trasferimento degli stessi dati all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE);

☐ ACCONSENTO / IAMO

☐ NON ACCONSENTO / IAMO

(Barrare con X la casella prescelta - In caso di mancata scelta da parte del Contraente il consenso NON si intenderà prestato.)

- 4. al trattamento dei dati personali comuni, che mi/ci riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi;
- 5. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. b), della predetta informativa, per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi;
- 6. al trasferimento degli stessi dati all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi (Paesi UE e Paesi extra UE).

Rimane fermo che il mio/nostro consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Origine dei dati (indicare l'ipotesi ricorrente): ☐ dati forniti dall'interessato ☐ dati forniti da terzi

Luogo e data	Nome e Cognome (o denominazione) dell'interessato - Contraente	(leggibile)	Firma
Luogo e data	Nome e Cognome (o denominazione) dell'interessato - Assicurando	(leggibile)	Firma
Luogo e data	Nome e Cognome (o denominazione) dell'interessato - Beneficiario	(leggibile)	Firma
Luogo e data	Nome e Cognome (o denominazione) dell'interessato - Beneficiario	(leggibile)	Firma

MODALITA' DI PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO

DATI BENEFICIARIO

Polizza Numero _____

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Provincia il / /
(indicare il Comune o lo Stato estero di nascita) (sigla) (data di nascita)

Residente in _____ Provincia C.A.P.
(indicare il Comune di residenza se Persona Fisica, in cui si trova la sede legale se Società) (sigla)

Indirizzo _____
(Via, Piazza, Corso, ecc.)

Codice fiscale o Partita IVA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tipo di documento: _____ Numero _____
(carta d'identità, patente, passaporto)

Rilasciato da _____ il _____

chiede che la liquidazione della polizza sopramenzionata avvenga con la seguente modalità:



mediante bonifico sulle seguenti coordinate bancarie relative al c/c a lui/lei intestato:

(by bank transfer)

Banca _____ Agenzia n° _____
(bank) (indicare la denominazione sociale della Banca) (bank brunch)

Comune _____ Provincia (sigla) _____
(city) (indicare il Comune in cui ha sede la Banca) (code)

IBAN _____

BIC/SWIFT (se bonifico estero) _____

Data / / _____ Firma del Beneficiario _____



mediante bonifico sulle seguenti coordinate bancarie relative a persona diversa dal Beneficiario:

(by bank transfer)

Sig./Sig.ra _____

nato/a a _____ Provincia il / /
(indicare il Comune o lo Stato estero di nascita) (sigla) (data di nascita)

Residente in _____ Provincia C.A.P.
(indicare il Comune di residenza se Persona Fisica, in cui si trova la sede legale se Società) (sigla)

Indirizzo _____
(Via, Piazza, Corso, ecc.)

Codice fiscale o Partita IVA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tipo di documento: _____ Numero _____
(carta d'identità, patente, passaporto)

Rilasciato da _____ il _____

Banca _____ Agenzia n° _____
(bank) (indicare la denominazione sociale della Banca) (bank brunch)

Comune _____ Provincia (sigla) _____
(city) (indicare il Comune in cui ha sede la Banca) (code)

IBAN _____ BIC/SWIFT _____
(se bonifico estero)

Intestatario c/c _____

Data / / _____ Firma del Percipiente _____

Prendo atto che i dati indicati nel presente modulo saranno utilizzati dalla Compagnia al fine di gestire la liquidazione richiesta

Data / / _____ Firma del Beneficiario (per accettazione) _____



Richiesta relativa alla polizza n. _____ Contraente/Richiedente _____

[illegible]

1. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER SCADENZA O SCELTA DI OPZIONE

Il sottoscritto richiede: *(contrassegnare con una crocetta)*

- ☐ la liquidazione del capitale maturato (la richiesta deve essere formulata dal Beneficiario in caso di vita)
- ☐ la liquidazione della rendita maturata (la richiesta deve essere formulata dal Contraente)
- ☐ di esercitare la seguente opzione

(la richiesta del Contraente per la scelta di una opzione deve essere esercitata come stabilito dalle condizioni speciali di polizza)

Comunica altresì che l'ultima quietanza di premio pagata è quella relativa alla scadenza del _____ pagata il _____

Luogo _____ Data _____

IL RICHIEDENTE _____ VISTO DEL VINCOLATARIO _____
(quando esiste un vincolo)

Per l'autenticazione della firma L'INCARICATO _____
(solo in caso di consegna della presente richiesta presso la filiale dell'Istituto distributore)

Documentazione da allegare alla presente richiesta:

1. originale della polizza (no fotocopia, no proposta); in caso di smarrimento allegare denuncia di smarrimento presentata alle autorità competenti (Carabinieri, Polizia);
2. fotocopia fronte e retro della carta di identità o altro valido documento;
3. mod. EP 009 (Legge - Privacy) solo per contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1998;
4. eventuali indicazioni sulle modalità di pagamento.

Nel caso di EROGAZIONE DI UNA RENDITA VITALIZIA, sia per tipologia di tariffa che per esercizio dell'apposita opzione, occorre specificare che in caso di pagamento della rendita a mezzo bonifico bancario o assegno circolare, la Società dovrà ricevere, a cura dell'avente diritto a mezzo raccomandata A.R., almeno 5 giorni prima della data di pagamento di ogni singola rata di rendita, idoneo certificato di esistenza in vita dell'Assicurato.

Tale documento non è necessario quando il pagamento della rendita avviene a mezzo assegno di traenza emesso dalla Società ed intestato all'avente diritto.

2. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER RISCOATTO

Il sottoscritto Contraente richiede il riscatto della polizza suindicata.

Comunica che l'ultima quietanza di premio pagata è quella relativa alla scadenza del _____

Dichiara di essere consapevole e di accettare che, dalla data della presente richiesta di riscatto, deve intendersi cessata a tutti gli effetti ogni copertura assicurativa.

Luogo _____ Data _____

IL CONTRAENTE _____ VISTO DEL VINCOLATARIO _____
(quando esiste un vincolo)

Per l'autenticazione della firma L'INCARICATO _____
(solo in caso di consegna della presente richiesta presso la filiale dell'Istituto distributore)

Documentazione da allegare alla presente richiesta:

1. originale della polizza (no fotocopia, no proposta); in caso di smarrimento allegare denuncia di smarrimento presentata alle autorità competenti (Carabinieri, Polizia);
2. fotocopia fronte e retro della carta di identità o altro valido documento;
3. mod. EP 009 (Legge - Privacy) solo per contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1998;
4. eventuali indicazioni sulle modalità di pagamento.

Dichiarazione fiscale per le operazioni di riscatto da rendersi solo in caso di richiesta effettuata nei primi 5 anni dal perfezionamento del contratto (per i contratti aventi decorrenza anteriore al 31/12/2000).

Attenzione: dovrà essere sottoscritta solo una delle dichiarazioni di seguito riportate.

Dichiarazione A

In base a quanto disposto dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche, il sottoscritto **DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ DI AVER DETRATTO** dalla denuncia annuale dei redditi ai fini dell'IRPEF ed entro i limiti fissati dalla legge, i premi pagati sulla polizza vita in oggetto. Dichiaro inoltre di essere consapevole che sul valore di riscatto verrà detratta la ritenuta d'acconto calcolata sul cumulo dei premi pagati, nella misura stabilita dalle norme fiscali vigenti.

IL CONTRAENTE _____

Dichiarazione B

In base a quanto disposto dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche, il sottoscritto sotto la sua responsabilità chiede che il valore di riscatto spettantegli sulla polizza n. _____ non venga assoggettato alla ritenuta d'acconto, in quanto I PREMI AD ESSA RELATIVI NON SONO STATI PORTATI IN DETRAZIONE dal reddito imponibile.

IL CONTRAENTE _____

Dichiarazione C

In base a quanto disposto dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche, il sottoscritto **dichiara sotto la sua responsabilità DI AVER PORTATO IN DETRAZIONE** dal reddito imponibile i premi pagati sulla polizza indicata nella domanda di riscatto nei seguenti importi annuali:

€ _____ per l'anno _____ € _____ per l'anno _____ € _____ per l'anno _____

€ _____ per l'anno _____ € _____ per l'anno _____

Quanto sopra ai fini della determinazione della ritenuta d'acconto di cui al citato D.P.R., che la Compagnia dovrà trattenere da quanto spettantemi a titolo di riscatto della polizza.

IL CONTRAENTE _____

3. RICHIESTA DI CONCESSIONE DI PRESTITO

Il sottoscritto, Contraente della polizza indicata sul frontespizio del presente modulo, chiede la concessione di un prestito, a norma delle "Condizioni Generali e Speciali" di polizza.

- ☐ per un ammontare netto di € _____
- ☐ per un importo massimo pari al valore di riscatto.

Comunica altresì che l'ultima quietanza di premio pagata è quella scaduta il _____

Luogo _____ Data _____

IL CONTRAENTE _____ VISTO DEL VINCOLATARIO _____
(quando esiste un vincolo)

Per l'autenticazione della firma L'INCARICATO _____
(solo in caso di consegna della presente richiesta presso la filiale dell'Istituto distributore)

Documentazione da allegare alla presente richiesta:

1. originale della polizza;
2. fotocopia fronte e retro della carta di identità o altro valido documento;
3. Mod. EP 009 (Legge - Privacy) solo per contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1998;
4. eventuali indicazioni sulle modalità di pagamento.

Condizioni relative ai prestiti su polizze di assicurazione sulla vita:

1. Il prestito viene accordato dalla Società contro rilascio di regolare obbligazione ed analoga annotazione sulla polizza. L'interesse per il prestito, nella misura fissata - in generale - dalla Società, è dovuto in rate anticipate, unitamente al premio ed alle stesse scadenze; la prima volta però, mediante trattenuta sull'importo del prestito concesso. Per le assicurazioni rivalutabili l'interesse per il prestito è variabile ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza.
2. Il prestito può essere rimborsato in qualunque momento dal Contraente (semprechè la polizza sia al corrente con il pagamento dei premi); la Società restituirà il prorata di interessi eventualmente non maturati ed annoterà in polizza l'avvenuta estinzione.
3. In caso di mancato pagamento di una rata di interessi, la Società riscatterà la polizza per quella parte di capitale assicurato il cui valore di riscatto corrisponde all'ammontare del prestito, rimanendo la polizza in vigore per l'eventuale eccedenza del valore ridotto, determinabile secondo le Condizioni Generali di polizza;
4. La Società tratterrà, con diritto di prelazione, l'ammontare del prestito -se non estinto- da qualsiasi pagamento che dovesse fare in dipendenza della polizza.
5. Nelle assicurazioni che prevedono il diritto di opzione, se il Contraente si avvale di tale diritto e non rimborsa in contanti l'intero prestito, il prestito stesso verrà estinto riducendo tutte le prestazioni garantite secondo il rapporto esistente fra il capitale originariamente assicurato, detratto il prestito, ed il capitale originario stesso.
6. Nelle assicurazioni a Vita Intera, combinate di capitale e rendita, e nelle assicurazioni in Caso di Vita con controassicurazione, se il Contraente - al termine stabilito per il pagamento dei premi - non rimborserà in contanti l'intero prestito, la polizza verrà ridotta con le stesse modalità di cui al precedente punto 3.

4. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER SINISTRO - DENUNCIA DI MORTE DELL'ASSICURATO

La presente a scopo di denuncia dell'avvenuto decesso in data _____ dell'Assicurato della polizza vita n. _____

Sig./ra _____ a causa di _____

Comunica altresì che l'ultima quietanza di premio pagata è stata quella relativa alla scadenza del _____

Documentazione da allegare alla presente richiesta:

1. originale della polizza;
2. certificato di morte sul quale sia indicata anche la data di nascita dell'Assicurato;
3. mod. EP 009 (Legge - Privacy) sottoscritto da tutti i Beneficiari;
4. atto notorio in copia autentica oppure dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi della Legge n. 15 del 04.01.1968, dalla quale risulti che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e nella quale siano indicati gli eredi legittimi (nel caso in cui l'Assicurato sia deceduto intestato, copia del testamento pubblicato a norma di legge);
5. eventuali indicazioni sulle modalità di pagamento;
6. nel caso in cui tra i beneficiari del contratto fossero presenti soggetti minorenni o incapaci verrà richiesta (determinato correttamente il capitale da liquidare, ed in particolare la quota dello stesso spettante a predetti soggetti) copia autentica del Decreto del Giudice Tutelare con il quale si autorizza la riscossione della quota destinata ai beneficiari minorenni o incapaci.

L'ulteriore seguente documentazione occorre solamente per le tariffe miste, temporanee caso morte, termine fisso e a vita intera (escluse le tariffe 2142 - 2152).

Se il decesso è conseguente a malattia, la Società necessita ricevere:

- relazione del medico curante da redigersi sul mod. EP 004;
- originale o copia conforme all'originale della/e cartella/e clinica/e rilasciata/e dall'Azienda ospedaliera relativa/e alla patologia che ha determinato il decesso;
- referto autoptico.

Altrimenti, se il decesso è avvenuto per infortunio od incidente stradale, occorrono:

- copia del referto autoptico e dell'esame alcoolimetrico (in caso di mancata disposizione da parte dell'Autorità competente allegare documento attestante la mancata esecuzione);
- verbale dell'Autorità giudiziaria che ha rilevato la dinamica del sinistro, nonché estratto del registro degli atti penali recante l'indicazione dell'ipotesi di reato per la quale sia stato richiesto il rinvio a giudizio.

Luogo _____ Data _____

IL RICHIEDENTE _____
(nome, cognome, indirizzo, firma)

Per l'autenticazione della firma L'INCARICATO _____
(solo in caso di consegna della presente richiesta presso la filiale dell'Istituto distributore)